



Disposizioni in materia di cinema A.C. T.U. 2360, 2578, 2731, 2794, 2969-A

Dossier n° 539/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
31 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 2360, 2578, 2731, 2794, 2969-A
Titolo:	Disposizioni in materia di cinema
Iniziativa:	Parlamentare

Premessa

La VII Commissione Cultura, il 10 dicembre 2025, ha avviato, in **sede referente**, l'esame della proposta di legge [A.C. 2360](#), cui sono state successivamente abbinate le proposte [A.C. 2578](#), [A.C. 2731](#), [A.C. 2794](#) e [A.C. 2969](#), tutte recanti **disposizioni in materia di cinema e audiovisivo**. Nel corso della **seduta del 22 luglio 2026**, la Commissione ha adottato all'unanimità, quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento, un testo unificato. **Tutti i gruppi parlamentari hanno rinunciato alla presentazione di proposte emendative** e nella seduta del **30 luglio 2026**, dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni coinvolte in sede consultiva, la Commissione ha **conferito al relatore il mandato** a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il testo di legge si compone di **due capi** e di **dodici articoli**. Il **Capo I** reca i **principi generali della riforma** e disciplina gli **organismi di governance del settore**, mentre il **Capo II** contiene disposizioni concernenti le **tutele del lavoro** e gli **ammortizzatori sociali** nel settore dello spettacolo.

Di seguito, sarà dapprima enucleato il **contenuto** delle disposizioni del provvedimento; si darà poi conto delle principali risultanze della **relazione annuale, relativa all'anno 2024**, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" ([legge 14 novembre 2016, n. 220](#)), trasmessa dal Governo il **15 luglio 2026**.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'**articolo 1** reca l'**oggetto** e le **finalità** della legge ed è costituito da **cinque commi**.

Il **comma 1** dispone che la finalità della legge è quella di disciplinare il **settore del cinema e dell'audiovisivo** quale componente fondamentale del **patrimonio culturale nazionale** nonché quale **strumento di promozione della cultura italiana**, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'intera filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e il rafforzamento della competitività del sistema economico e occupazionale della Nazione, assicurando la stabilità normativa, la certezza dei procedimenti, il pluralismo culturale, la sostenibilità industriale e la tutela delle professionalità coinvolte.

Il successivo **comma 2** individua i principi cui devono conformarsi le politiche pubbliche nel settore. Esso stabilisce che le **politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo** sono adottate nel rispetto dei principi di libertà di espressione artistica, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, tracciabilità e concorrenza leale, pluralismo culturale, neutralità tecnologica, tutela della produzione indipendente, promozione della diversità culturale europea e valorizzazione della lingua italiana, assicurando la parità di accesso agli strumenti di sostegno.

Il **comma 3** definisce i criteri di equilibrio che devono orientare le politiche di sostegno al settore. Nello specifico, la norma prevede che l'**intervento pubblico garantisce l'equilibrio strutturale** tra il sostegno automatico e il sostegno selettivo, tra i meccanismi di incentivazione fiscale e i contributi a fondo perduto, tra le esigenze industriali e gli obiettivi culturali, nonché tra la tutela del mercato interno e l'apertura al mercato internazionale, operando in piena coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, concorrenza e mercati digitali.

Ai sensi del **comma 4**, le politiche pubbliche promuovono l'**utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo**, assicurando trasparenza nei confronti del pubblico, nonché la tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti.

Infine, il **comma 5** precisa che la presente legge costituisce il **quadro normativo primario** per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali, favorendo l'**armonizzazione delle politiche pubbliche** e la **semplificazione amministrativa**.

Articolo 2 (Istituzione del Forum del cinema e dell'audiovisivo)

L'**articolo 2** istituisce il **Forum del cinema e dell'audiovisivo** e ne disciplina la natura, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento. L'articolo si compone di **dieci commi**.

Il **comma 1** istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo, quale **organo permanente di consultazione**, di analisi e di partecipazione dei soggetti appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo.

Il successivo **comma 2** dispone che il Forum svolge **compiti di consulenza** e di **supporto strategico** in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, istituita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Il **comma 3** individua le **funzioni attribuite al Forum** con riferimento al settore cinematografico e audiovisivo. In particolare, esso esercita le seguenti competenze:

- a) svolge attività di analisi del settore e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche;
- b) formula proposte sugli indirizzi generali del settore e sugli strumenti di intervento pubblico;
- c) esprime pareri sugli atti normativi e amministrativi generali;
- d) contribuisce alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;
- e) organizza consultazioni periodiche con i soggetti della filiera del cinema e dell'audiovisivo e con le associazioni di categoria;
- f) effettua il monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sul settore;

Il **comma 4** disciplina la **composizione del Forum**, prevedendo che esso sia composto da **16 membri**. Nel dettaglio, esso è composto da:

- a) **otto esperti** del settore cinematografico e audiovisivo di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, **nominati dal Ministro della cultura** nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, **due** dei quali **designati dalla Conferenza unificata** di cui all'[articolo 8](#) del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e **quattro** individuati tra professionisti, studiosi ed esperti all'esito di una **selezione comparativa** effettuata mediante **avviso pubblico**;
- b) **otto componenti nominati dal Ministro della cultura, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo**, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e assicurando la presenza di rappresentanti degli autori, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, degli esercenti, delle piattaforme audiovisive, e del settore videoludico.

Il successivo **comma 5** dispone che il **Ministro nomina il presidente del Forum** tra gli esperti di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero comunica i nominativi del presidente e degli altri componenti del Forum alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

Il **comma 6** stabilisce che i **componenti del Forum restano in carica tre anni**. Ai medesimi non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ai sensi del **comma 7** il Forum adotta un **regolamento interno**. I pareri di cui al comma 3, lettera c), sugli atti normativi e amministrativi generali afferenti al settore del cinema e dell'audiovisivo sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. La norma prosegue affermando che presso il Forum opera una **segreteria tecnica**, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura.

Il **comma 8** demanda ad un **decreto del Ministro della cultura**, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del **regime di incompatibilità** dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum.

Il successivo **comma 9** reca le previsioni di carattere finanziario stabilendo che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il **comma 10** dispone che, a decorrere dalla data del primo insediamento del Forum, è abrogato l'[articolo 11](#) della [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), che disciplina il **Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo**.

Si ricorda che il **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, che come detto è disciplinato dall'[articolo 11](#), è l'organo che svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo avvalendosi delle analisi di settore, delle risultanze dell'attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e degli esiti delle consultazioni periodiche avviate con gli operatori di settore ([articolo 11](#), comma 3, lettere a) ed f)).

Il [decreto ministeriale 2 gennaio 2017, n. 2](#) regolamenta il funzionamento del Consiglio e il regime di incompatibilità dei suoi componenti. Tale organismo, istituito in sostituzione della preesistente "Sezione Cinema" della "Consulta per lo Spettacolo", **dura in carica tre anni**, ed è composto da **11 membri**, di cui, otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo con comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata e tre membri scelti dal Ministro tra una selezione di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

In particolare, al Consiglio superiore spettano **le seguenti funzioni**:

- a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
- b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
- c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
- d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
- e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
- f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
- g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;
- h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;
- i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

I decreti di nomina dei componenti del Consiglio a partire dalla data della sua istituzione sono stati tre: il [decreto ministeriale 6 marzo 2017 n. 109](#); il [decreto ministeriale 17 giugno 2020 n. 284](#) e da ultimo, il [decreto ministeriale del 19 marzo 2024 n. 106](#).

Rispetto a tali competenze, quelle attribuite al Forum presentano **un elemento di novità**, rappresentato dalla funzione di **monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale** sul settore cinematografico e audiovisivo, non prevista tra le competenze attualmente riconosciute al Consiglio superiore.

Articolo 3 (Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo)

L'**articolo 3** dispone l'**istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo**. Esso è costituito da **16 commi**.

Il **comma 1** dispone che, al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione, **è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo**. Essa è ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.

Il **comma 2** disciplina le funzioni attribuite all'Agenzia. Ad essa sono trasferite le **funzioni di gestione, operative e di attuazione** in materia di cinema e audiovisivo attribuite al Ministero della cultura ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, con particolare riferimento a quelle esercitate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo. La norma dispone che **sono escluse** dal trasferimento le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive, che restano riservate al Ministero della cultura.

Si ricorda che i **soggetti istituzionali** cui la [legge n. 220 del 2016](#) affida il compito di sostenere, promuovere e valorizzare il settore del cinema e dell'audiovisivo sono lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, le cui funzioni sono elencate rispettivamente agli articoli 10, 4 e 11 della legge sopracitata. In particolare, per quanto concerne le **funzioni statali**, l'[articolo 10](#) stabilisce che esse siano esercitate dal **Ministero della cultura**, il quale:

- a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con l'allora Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva; c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
- e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
- f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con le altre istituzioni pubbliche e private;
- g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce- Cinecittà srl (oggi Cinecittà spa), le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;
- h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- i) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;
- l) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;
- m) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;
- n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.

Per quanto concerne l'**organizzazione del Ministero della cultura**, esso, ai sensi dell'[articolo 54 del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300](#), si articola in dipartimenti, il cui numero non può essere superiore a quattro, mentre il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57](#) è stato adottato il **nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura**, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Il regolamento citato ha certificato il passaggio da un assetto organizzativo basato sulle direzioni generali ad un assetto organizzativo basato sui dipartimenti, con la conseguente soppressione della figura del Segretario generale (e della relativa struttura di supporto, il Segretariato). Le competenze e l'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello generale sono disciplinati direttamente dal regolamento, mentre, in attuazione dell'articolo 40, comma 2, del medesimo regolamento, l'articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale è stata definita con il successivo [decreto ministeriale n. 270 del 2024](#). Per un approfondimento sulla struttura organizzativa ministeriale si consulti il [tema web Cultura: governance e risorse](#), sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

In attuazione del citato regolamento di riorganizzazione, la **Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA)** fa parte del **Dipartimento per le attività culturali DiAC** ([articolo 7](#) del regolamento). Essa si **articola in 4 uffici dirigenziali di livello non generale centrali**:

- Servizio I – Affari generali, personale, amministrazione, attività amministrative trasversali;
- Servizio II – Produzioni cinematografiche e audiovisive, distribuzione ed esercizio;
- Servizio III – Incentivi fiscali;
- Servizio IV - Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, vigilanza.

Per un approfondimento sulle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'allegato 5 del citato decreto ministeriale n. 270 del 2024.

Nell'ambito della Direzione, e sotto la sua vigilanza, opera inoltre, quale ufficio dirigenziale di livello non generale dotato di autonomia speciale, l'**Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi**, con sede a Roma, che svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnicoscintifico, formazione e divulgazione in materia di censimento,

catalogazione, documentazione e digitalizzazione, restauro e conservazione dei documenti sonori e audiovisivi (articolo 37 del decreto ministeriale).

La Direzione generale fornisce inoltre le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del [Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo](#) (articolo 29 del regolamento), organo che svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

La **Direzione generale**, ai sensi del citato [articolo 17](#) del regolamento, **svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero**.

In particolare, si riportano di seguito le funzioni, elencate dall'articolo 17, comma 2:

- a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;
 - c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
 - d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;
 - e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
 - f) cura, fermo restando il coordinamento del Capo del Dipartimento, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
 - g) svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del [decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203](#); cura la tenuta del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'[articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220](#), nonché la realizzazione della relazione annuale alle Camere di cui all'articolo 12, comma 6, della medesima legge;
 - h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale risorse umane e organizzazione, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione e del merito, al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
 - i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano.
 - l) lo svolgimento delle verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
 - m) lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - n) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
- La DGCA, inoltre, rappresenta l'Italia in organismi internazionali che erogano fondi sovranazionali ([Eurimages](#), [Ibermedia](#), [Europa creativa- Sottoprogramma MEDIA](#)) e istituisce dei [fondi bilaterali](#) con istituzioni omologhe di altri paesi per sostenere lo sviluppo di opere in coproduzione internazionale.
- Ai sensi del [decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 115](#) di ricognizione degli enti vigilati dal MiC, la Direzione generale esercita inoltre la [vigilanza](#) su [Cinecittà Spa](#) e sulla [Fondazione Centro sperimentale di cinematografia](#).
- L'[articolo 31](#) della legge n. 220 del 2016 affida allo Stato il compito di assicurare il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, e l'[articolo 37](#) affida al Ministero la vigilanza e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Il successivo **comma 3** elenca i **compiti** e le **funzioni** attribuite all'Agenzia. Nello specifico, ad essa sono attribuite le funzioni concernenti:

- a) la progettazione, la gestione e l'attuazione delle **politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo**, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e di audiovisivo, ivi compresa la **gestione dei fondi** e delle risorse stanziati nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore;
- b) il **coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni** competenti e degli enti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;
- c) la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per **l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese** del settore del cinema e dell'audiovisivo;

d) la progettazione e lo sviluppo di **attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca** finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché all'**istituzione di un osservatorio** dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini dell'eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;

e) l'organizzazione di incontri e la **promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori** del settore del cinema e dell'audiovisivo;

f) la promozione, in accordo con le regioni, della **formazione e dell'aggiornamento professionale** e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

g) la progettazione e la promozione di iniziative, interventi e programmi per **l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione** delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università;

h) la raccolta e la **pubblicazione sistematica dei dati** economici, occupazionali e industriali della filiera del cinema e dell'audiovisivo;

i) il coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per **l'attrazione di produzioni** cinematografiche e audiovisive **internazionali**;

l) l'istituzione di un **osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale** applicata al settore del cinema e dell'audiovisivo;

m) il **coordinamento delle Film Commission**, di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera v), della [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), mediante l'adozione di linee guida nazionali.

Il **comma 4** dispone che l'Agenzia coordina altresì le **attività di formazione** inerenti alle **professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo**, nonché elabora, di concerto con le [Film Commission](#) e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema, un **piano triennale per la formazione**, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dal comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche.

Le **Film Commission** si conformano al suddetto piano triennale, con l'obiettivo di favorire la crescita del settore, il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano, nonché di incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici destinati al settore medesimo.

Si ricorda che l'[articolo 2](#), comma 1, lettera v), della legge n. 220 del 2016 definisce **Film Commission** l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue **finalità di pubblico interesse** nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce **supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali** e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento. L'[articolo 4](#), comma 3, della medesima legge stabilisce che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Regioni e le Province autonome, attraverso le Film Commission, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva. A tal fine, tali organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio e promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo. Alle Film Commission può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto ministeriale in questione è il [decreto ministeriale n. 63 del 25 gennaio 2018](#). Per facilitare il dialogo tra il Ministero e le amministrazioni regionali e provinciali, presso la Direzione Generale Cinema opera il **Coordinamento nazionale delle Film Commission** (articolo 1, comma 3 del citato decreto ministeriale). Al Coordinamento partecipano: il Direttore generale Cinema e audiovisivo o un suo delegato; un rappresentante delle Film Commission per ciascuna Regione o Provincia autonoma, purché previste dal rispettivo ordinamento della amministrazione regionale o provinciale; un rappresentante di ciascuna Regione o Provincia autonoma che finanzia almeno una Film Commission. Il Coordinamento svolge varie funzioni nell'ottica di migliorare le relazioni tra i due ambiti di intervento, tra le quali: attività di analisi, comparazione e proposta con l'obiettivo di armonizzare e rendere più efficaci gli interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e audiovisivo, di monitorare l'esito delle politiche territoriali, nonché di proporre azioni coordinate di promozione della produzione italiana all'estero. Il Coordinamento stabilisce le proprie modalità di organizzazione e funzionamento. La normativa prevede inoltre che i fondi di sostegno economico stanziati da Regioni o Province autonome, affidati a Film Commission o ad altri soggetti pubblici o privati, debbano attenersi a **indirizzi e parametri comuni**, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del succitato decreto ministeriale, tra i quali, si prevede: la destinazione delle risorse per le finalità previste dall'articolo 4 della legge n. 220 del 2016 e la definizione di misure coerenti con l'impianto complessivo di sostegno delineato con i contributi e benefici di cui alla medesima legge, avvalendosi, laddove possibile, delle qualifiche e dei riconoscimenti

attribuiti ai sensi della medesima legge; il rispetto della normativa europea, con particolare riguardo ai limiti di intensità; pubblicità e trasparenza dei bandi per l'assegnazione delle risorse, nonché certezza nei tempi di erogazione delle medesime; adeguati sistemi di monitoraggio e controllo dell'utilizzo delle risorse, nonché procedure di restituzione e sanzione; individuazione di meccanismi di attribuzione dei fondi che tengano anche conto dell'entità della spesa sul territorio; semplificazione e razionalizzazione delle procedure di selezione, assegnazione, rendicontazione e monitoraggio dei contributi ovvero dei benefici, ivi inclusa la relativa modulistica.

Il comma 5 dispone che sono **organi dell'Agenzia: il Direttore, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.**

Ai sensi del **comma 6** il **direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La **proposta di nomina** è sottoposta al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza dei due terzi. La norma prosegue affermando che il direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza manageriale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Il direttore **dura in carica tre anni** e può essere **confermato per una sola volta**. L'incarico di direttore è incompatibile con altri impieghi pubblici o privati e con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale. Per i tre anni successivi alla data di cessazione dell'incarico, al direttore è fatto divieto di svolgere attività professionali, di consulenza o di direzione nel settore cinematografico e audiovisivo e di assumere incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale o locale, ruoli di direzione in partiti o movimenti politici, ovvero incarichi di diretta collaborazione politica.

Il successivo **comma 7** dispone che il **consiglio di amministrazione è composto da cinque membri** di cui **due componenti** designati dal **Ministro della cultura**, **un componente** designato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**, **un componente** designato dalla **Conferenza Stato-Regioni**, sentite le Film Commission delle regioni, e **un componente** designato dal **Forum del cinema e dell'audiovisivo**. Ciascuna proposta di nomina, a eccezione di quella del componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza semplice. Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. La disposizione prevede infine che i membri del **consiglio di amministrazione** durano in carica **tre anni** e possono essere **confermati per una sola volta**.

Il comma 8 dispone che il **collegio dei revisori dei conti** è composto da **tre membri effettivi**, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro della cultura, nonché da due membri supplenti nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero della cultura. La disposizione prevede infine che i membri del **collegio dei revisori** durano in carica **tre anni** e possono essere **confermati per una sola volta**.

Ai sensi del **comma 9** con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **è trasferita all'Agenzia una parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura**. Il personale trasferito **non può superare il 60 per cento** del personale in servizio alla data del 1° giugno 2028 presso la citata Direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto al quale appartengono all'atto del trasferimento.

Il comma 10 dispone che **l'Agenzia può assumere**, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, **personale tecnico** o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. Il suddetto personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e merito. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria e comunque **per un numero non superiore a quaranta unità**, ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 14, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), di **personale in posizione di comando dal Ministero della cultura**, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.

Si ricorda che l'articolo 17 della predetta legge n. 127 del 1997, comma 14, con riferimento al personale in posizione di comando dispone che, per l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in

posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il **comma 11** dispone che agli **oneri relativi al personale** di cui ai commi 9 e 10 e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello **stato di previsione della spesa del Ministero della cultura** relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, nonché mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca e mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.

Il successivo **comma 12** dispone che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo **statuto dell'Agenzia**. Lo statuto disciplina le **modalità di nomina**, le **funzioni** e le **competenze degli organi**, indica le entrate dell'Agenzia, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani programmatici e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia medesima per importi superiori al limite fissato dallo statuto.

Il **comma 13** dispone che **l'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità e di imparzialità**, secondo criteri di efficienza gestionale, di economicità dell'attività e di efficacia dell'azione. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esenti da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il **comma 14** stabilisce che per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli [8](#) e [9](#) del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#).

Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo appena citato recano la disciplina di carattere generale sull'istituzione delle Agenzie. Nello specifico, le norme citate recano la disciplina sull'**ordinamento**, il **personale** e la **dotazione finanziaria delle Agenzie**. Queste ultime sono definite strutture che svolgono **attività a carattere tecnico-operativo** di interesse nazionale, già esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. Le agenzie **hanno piena autonomia** nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte **al controllo della Corte dei conti**, nonché ai **poteri di indirizzo** e di **vigilanza ministeriali**. **L'articolo 8** stabilisce inoltre che ogni agenzia debba dotarsi di un proprio statuto in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dalla medesima norma. In particolare, gli statuti, emanati con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 400 del 1998, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con l'allora ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono: definire le attribuzioni del direttore generale; attribuire al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente, nell'ambito di massimali di spesa predeterminati dal ministro stesso; prevedere un comitato direttivo; definire i poteri del ministero vigilante; attribuire all'agenzia autonomia di bilancio; regolare su base convenzionale i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; prevedere l'istituzione di un collegio dei revisori; l'istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione; la determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; prevedere regolamenti interni; prevedere la facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il successivo **articolo 9** stabilisce che con riferimento alla copertura dell'organico delle agenzie si provvede, nell'ordine: mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, mediante le procedure di mobilità e a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. Al termine delle procedure di inquadramento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

- a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale;
- b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
- c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali

Il **comma 15** dispone che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è **autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027**. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della [legge 190 del 2014](#).

Infine, il **comma 16** dispone che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura.

Articolo 4 (Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo)

L'**articolo 4** reca la **delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino del cinema e dell'audiovisivo**. Esso è costituito da **cinque commi**.

Il **comma 1** dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Il **comma 2** dispone che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) **costituire un Polo Nazionale del cinema e dell'audiovisivo** con il coinvolgimento delle amministrazioni statali competenti in materia di cinema e audiovisivo, della [società Cinecittà](#) spa e del [Centro sperimentale di Cinematografia](#);

Si ricorda che ai sensi della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), articolo 1, commi 585-588, l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è stato trasformato nella società per azioni **Cinecittà S.p.A.** che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al medesimo istituto. Cinecittà S.p.A. ha sede a Roma ed è una società pubblica, con socio unico il Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della cultura, d'intesa con il MEF medesimo.

Tra le principali **attività svolte** dalla società, come si evince dallo [statuto](#), essa svolge attività nel settore del cinema e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi e, più in generale, della comunicazione e della formazione professionale, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione culturale e comunicazione sociale di rilevante interesse per collettività. Svolge inoltre attività di promozione del settore della cinematografia e dell'audiovisivo, anche attraverso il patrocinio, la realizzazione, la gestione, l'organizzazione di manifestazioni, proprie o di terzi, di iniziative di carattere culturale, nonché la partecipazione a mostre, festival, fiere ed eventi. Provvede alla diffusione, la distribuzione, anche in compartecipazione con terzi, in Italia e all'estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio e alla conservazione, all'adeguamento tecnologico, al restauro e alla valorizzazione, del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico di proprietà della società, ovvero in gestione alla stessa.

La Fondazione è ente sottoposto alla **vigilanza del Ministero della cultura**, ed in particolare ad opera della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Si ricorda, inoltre, che il **Centro sperimentale di cinematografia**, nato nel 1934 su iniziativa dell'allora direttore generale per la cinematografia Luigi Freddi (che ribattezzò in tal modo la precedente Scuola di formazione superiore in campo cinematografico), è disciplinato, quale ente di diritto pubblico, dalla [legge 24 marzo 1942, n. 419](#), è stato trasformato in una fondazione di diritto privato (la [Fondazione Centro sperimentale di cinematografia](#)) ad opera del [decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#).

La Fondazione è dotata di uno [statuto](#) che ne definisce le finalità, le attività, gli organi, e l'organizzazione interna. Essa è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali. La Fondazione promuove lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni. La Fondazione, cura, inoltre, la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università. Promuove la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione si articola in due distinti settori di attività: la **Scuola nazionale di cinema** e la **Cineteca nazionale**, entrambi assoggettati ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati, rispettivamente, Preside e Conservatore.

La Fondazione è ente sottoposto alla **vigilanza del Ministero della cultura**, ed in particolare ad opera della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

b) **introdurre una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo**, adottata dal Ministero della cultura sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo e aggiornata annualmente, che individui gli **obiettivi**, le **linee di intervento** e la **ripartizione pluriennale delle risorse disponibili**, indicando per ciascuna linea l'ammontare stanziato, le finestre temporali di presentazione delle domande e i termini certi di conclusione dei procedimenti e di erogazione dei contributi, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile e prevedibile su cui fondare la pianificazione industriale, finanziaria e creativa delle iniziative;

Quanto alle risorse pubbliche stanziate a favore del comparto, si ricorda che, l'**articolo 13** della legge 220 del 2016, ha previsto, a decorrere dall'**anno 2017**, l'istituzione del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo**. La disciplina concernente la **dotazione del Fondo**, è stata più volte modificata nel corso degli anni. Inizialmente, la norma istitutiva del Fondo prevedeva che lo stesso, alimentato a regime con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, avesse una dotazione non inferiore a **400 milioni di euro annui**.

La [Legge di bilancio 2021](#) (Legge 178/2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), ha poi previsto che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non potesse essere inferiore a **640 milioni di euro annui**.

La [Legge di bilancio 2022](#) (Legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) ha ulteriormente innalzato la dotazione del Fondo a **750 milioni di euro annui** dal 2022.

Successivamente, la [legge di bilancio 2024](#) (legge n. 213 del 30 dicembre 2023), ed in particolare, il comma 538 dell'articolo 1 **ha ridotto da 750 a 700 milioni di euro annui** (a decorrere dal 2024) il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Infine, da ultimo, la legge di bilancio 2026 ([legge n.199 del 30 dicembre 2025](#)), ed in particolare, il comma 554 dell'articolo 1 **ha ridotto da 700 a 610 milioni di euro annui per il 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027** il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Si segnala che nel corso della seduta dell'Assemblea del 29 luglio 2026, la Camera dei deputati, in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti" ([A.C. 2987](#)), ha **approvato l'articolo aggiuntivo n. 15.01003** che **aumenta la dotazione** del predetto Fondo di **50 milioni di euro per l'anno 2026** e di **150 milioni di euro per l'anno 2027**. Pertanto, a seguito dell'intervento normativo in questione, **la dotazione del Fondo ammonta ad euro:**

- **660 milioni per l'anno 2026**

- **650 milioni per l'anno 2027**

- **500 milioni a decorrere dall'anno 2028**

Sotto il **profilo finanziario**, alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento, da ultimo citato, della dotazione del fondo, si procede:

- quanto a **50 milioni di euro per l'anno 2026 e 110 milioni di euro per l'anno 2027**, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027". Le risorse sono utilizzate nel rispetto del **principio di riequilibrio territoriale** previsto dall'articolo **7-bis** del [decreto-legge 9 dicembre 2016, n. 243](#).

- quanto a **40 milioni di euro, per l'anno 2027** mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'[articolo 4](#) del [decreto legislativo n. 88 del 2011](#).

Il Fondo è allocato sul **capitolo 8599** dello stato di previsione del **Ministero della cultura** ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, ed in particolare al **capitolo 7765** (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al **capitolo 3872** (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

c) **rafforzare la capacità organizzativa e amministrativa delle strutture competenti del Ministero della cultura**, la valorizzazione di professionalità specialistiche, il potenziamento delle attività di raccolta e analisi dei dati, di valutazione delle politiche pubbliche e di monitoraggio degli interventi, nonché il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze in ambito europeo e internazionale;

d) **potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi** relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

e) prevedere, con riferimento ai **contributi di cui agli articoli 26 e 27** della [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), la **fissazione di almeno due finestre temporali per ciascuna annualità**, nonché l'obbligo di finestre predeterminate e fisse, assicurando l'effettivo rispetto dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni delle singole linee di intervento;

L'[articolo 26](#) della legge 220 del 2016 reca la disciplina dei **contributi selettivi**. La fonte legislativa stabilisce che il **Ministero**, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la **scrittura**, lo **sviluppo**, la **produzione** e la **distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive**, nonché per le **sale cinematografiche** e per la **promozione cinematografica e audiovisiva**. I contributi in questione, **erogati a fondo perduto**, sono destinati, per una spesa massima di **500.000 euro annui a decorrere dal 2024**, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergono contributi di più aziende, siano esse

più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche *una tantum*, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera** o del **progetto da realizzare**, in base alla valutazione di una **commissione composta da esperti** nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con decreto ministeriale, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le **modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi** e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi dell'opera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il [decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024](#). Tale decreto individua le **linee di intervento** finanziate con le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. La fonte regolamentare stabilisce che i **contributi selettivi** alla produzione e alla distribuzione sono destinati esclusivamente alle **opere di nazionalità italiana** che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

Una **prima linea di intervento** (articolo 7 del decreto ministeriale) prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto** per la **scrittura di sceneggiature originali** con contenuto narrativo di finzione o documentaristico, ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive o *web*. I **soggetti destinatari** dei contributi concernenti tale linea di intervento sono cittadini italiani e dello spazio economico europeo fiscalmente residenti in Italia. Ciascun autore può presentare, singolarmente o assieme ad altri autori, non più di un progetto di scrittura di sceneggiature per sessione. Nel dettaglio, **sono ammissibili progetti di scrittura di sceneggiature:**

- a) originali e inediti ovvero che siano elaborazioni a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive, a condizione che l'autore sia titolare dei relativi diritti;
- b) scritti in italiano;
- c) di opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti;
- d) redatti secondo le specifiche tecniche indicate nel bando adottato annualmente dalla DGCA.

I contributi sono assegnati con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, direttamente agli autori beneficiari.

Una **seconda linea di intervento** (articolo 8 del decreto ministeriale) è destinata a sostenere **progetti di sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web**, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico. I **soggetti** che possono presentare le richieste di contributo sono: imprese cinematografiche e audiovisive italiane che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia. Per le opere televisive e *web* è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario.

Una **terza linea di intervento** (articolo 9 del decreto ministeriale) è destinata alla **produzione di opere di nazionalità italiana**, e in particolare, al sostegno di: opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori; documentari; cortometraggi; opere di animazione; opere cinematografiche di particolare qualità artistica; opere cinematografiche, televisive e *web* su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana; ulteriori tipologie di opere eventualmente individuate nel decreto di riparto. I **soggetti** che possono presentare le richieste di contributo sono le **imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione** che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia. Per le opere televisive e *web* è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario. Ai fini dell'**erogazione dei contributi**, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera è tenuta a consegnare alla DGCA entro il termine di 30 giorni dal completamento dell'opera la copia campione dell'opera medesima e a richiedere il riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva. Inoltre, è tenuta a consegnare una copia, anche digitale, dell'opera presso la Cineteca nazionale, secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 5 della legge 220 del 2016.

Una **quarta linea di intervento** (articolo 10 del decreto ministeriale) è destinata alla **produzione di opere audiovisive innovative** di nazionalità italiana. I **soggetti** che possono presentare richiesta di contributo sono quelli già sopra citati, ossia le **imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione** che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia.

Una **quinta linea di intervento** (articolo 11 del decreto ministeriale) è destinata a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, fiscalmente residenti in Italia, al fine di sostenere la **distribuzione nelle sale cinematografiche italiane** di opere cinematografiche di nazionalità italiana. Un terzo delle risorse destinate a questa linea è assegnato in via prioritaria a film che abbiano ottenuto anche contributi per la produzione di cui alle due linee di intervento precedenti.

Una **sesta linea di intervento** (articolo 12 del decreto ministeriale) è destinata a sostenere le seguenti finalità: la **distribuzione in sala cinematografica di film italiani in Paesi esteri**; la **partecipazione** dei film e delle opere audiovisive italiane ai principali **mercati internazionali**. La DGCA provvede all'assegnazione dei predetti contributi a seguito dell'emanazione di uno o più bandi, avvalendosi di **Cinecittà S.p.A.** senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Cinecittà S.p.A., a valere su una quota parte delle risorse destinate alla distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, attua, per conto della DGCA, attività di diffusione del cinema e dell'audiovisivo in Italia e all'estero, nonché ogni azione ritenuta efficace al fine di aumentarne la fruizione e la commercializzazione.

In particolare, le attività e le azioni perseguono l'obiettivo dell'internazionalizzazione delle imprese di produzione e distribuzione italiane, con particolare attenzione per le piccole imprese, mediante la partecipazione di dette imprese a festival e mercati di rilevanza internazionale ovvero a missioni commerciali e/o istituzionali. Tali attività o azioni sono

svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base delle direttive impartite dalla DGCA, contenenti le indicazioni degli specifici interventi e delle relative spese ammissibili che non possono formare oggetto di rendicontazione alla DGCA nell'ambito di altre attività o progetti realizzati dalla medesima società.

Una **settima linea di intervento** (articolo 13 del decreto ministeriale) è infine destinata prioritariamente alle imprese dell'**esercizio cinematografico** aventi i requisiti delle micro imprese, anche in forma di reti di imprese, e che gestiscono **sale cinematografiche storiche** ovvero ubicate in comuni con **popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**, nonché sale cinematografiche ovunque ubicate, purché gestite da **imprese di nuova costituzione**. Tali contributi sono concessi per sostenere una o più delle seguenti finalità: attività di diffusione della cultura cinematografica caratterizzate dal radicamento sul territorio di riferimento; iniziative di coinvolgimento del pubblico giovanile; realizzazione di particolari iniziative tese a favorire l'intrattenimento culturale di persone con disabilità o patologie tali da impedire una normale fruizione delle opere audiovisive e cinematografiche; realizzazione di particolari iniziative, anche nell'ambito di più ampi programmi di formazione professionale e di recupero, volte all'inserimento o al reinserimento culturale e sociale di soggetti, anche stranieri, con problemi di emarginazione; strategie di multi-programmazione.

Il Ministero, e, nello specifico, la DGCA, per ciascuna delle linee di intervento sopra elencate, sulla base delle risorse individuate nel decreto di riparto, **emana ogni anno uno o più bandi**, suddivisi eventualmente in più sessioni.

Le risorse messe a bando per ciascuna delle linee di intervento e non assegnate possono essere utilizzate, nella medesima o in altre sessioni di valutazione, per assegnare contributi selettivi riferiti ad altre linee di intervento.

La fonte regolamentare demanda ai **bandi emanati annualmente** dalla DGCA la disciplina riguardante: il riparto delle risorse, i soggetti richiedenti e i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione e valutazione delle richieste, la misura e le modalità di erogazione del contributo, gli obblighi del beneficiario e le ipotesi di revoca e decadenza. Per l'anno 2026 è stato adottato il [decreto direttoriale 1238](#) recante il bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

La **valutazione delle istanze e dei progetti** è effettuata da una **Commissione di esperti**, composta da personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Gli esperti provvedono alla selezione dei progetti e all'assegnazione dei contributi nelle previste sessioni di valutazione, tenendo conto della **qualità artistica** e del **valore culturale** delle opere presentate applicando i criteri e sotto-criteri stabiliti nei bandi ministeriali annualmente adottati. Il Ministro della Cultura, con [decreto ministeriale n. 271 del 6 settembre 2024](#) ha disciplinato la costituzione e il funzionamento della Commissione incaricata della valutazione dei progetti ai fini della concessione dei contributi selettivi. Successivamente, con il [decreto ministeriale n. 282 del 23 settembre 2024](#) è stata nominata la Commissione di valutazione composta da 15 esperti. Gli esperti durano in carica due anni. Possono essere riconfermati una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

La DGCA può svolgere **controlli** e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni *in loco*. Tali controlli sono finalizzati alla verifica e all'accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. La DGCA può inoltre effettuare verifiche di congruità dei costi e rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo ammissibile.

In caso di accertamento dell'**indebita fruizione**, anche parziale, dei contributi, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, oltre alla **revoca** del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo [27](#), comma 1, della legge 220 del 2016 reca la disciplina dei **contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva**. I sostegni alla promozione sono aiuti di **natura selettiva** al pari di quelli disciplinati all'articolo 26, assegnati a fondo perduto da commissioni di esperti tramite appositi bandi. Le **richieste di contributo** possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale. I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica**, al **valore culturale** e all'**impatto economico del progetto** da una **commissione composta da esperti** nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.

Il Ministro della Cultura, con [decreto ministeriale n. 346 dell' 8 ottobre 2024](#) ha nominato la Commissione di valutazione composta da 15 esperti. Gli esperti durano in carica due anni. Possono essere riconfermati una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. In considerazione delle dimissioni presentate da alcuni membri della Commissione, il Ministro della cultura con il [decreto ministeriale n. 407 del 3 novembre 2025](#) ha integrato la predetta Commissione.

Le diverse linee di intervento in cui si concretizza il sostegno alla promozione cinematografica, già citate dall'articolo 27 in commento, sono meglio e più diffusamente articolate dal decreto ministeriale attuativo che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 27, è volto a definire i **criteri** e le **modalità per la concessione dei contributi**, la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.

Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi alle attività di promozione è il [decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017](#), come modificato dal [decreto ministeriale n. 399 del 10 agosto 2020](#).

Le linee di intervento individuate sono le seguenti:

- i contributi destinati a sostenere le attività concernenti lo **sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva** in Italia, la promozione dell'internazionalizzazione del settore, la promozione, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo, nonché, le ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita, economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo. Ai medesimi fini, sono ammissibili, su iniziativa del Ministro progetti speciali a carattere annuale o triennale svolti in accordo con altri Ministri o con altri soggetti pubblici e privati. I **soggetti** che possono presentare domanda di contributo sono: enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria. Il bando per l'anno 2026 è consultabile al seguente [link](#);

- i contributi destinati alla realizzazione di **festival, rassegne e premi** cinematografici e audiovisivi aventi rilevanza nazionale e internazionale. I **soggetti** che possono presentare il contributo sono enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria aventi come attività statutaria e attività principale la promozione del cinema e dell'audiovisivo in Italia e all'estero. Il bando per l'anno 2026 è consultabile al seguente [link](#);

- i contributi destinati alla realizzazione di attività di **conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico italiano**. Le attività che possono essere finanziate con i predetti contributi a fondo perduto sono l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione, il restauro, lo studio, la ricerca, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. I **soggetti** che possono presentare domanda di contributo sono le **cineteche**. Il bando per l'anno 2026 è consultabile al seguente [link](#);

- i contributi destinati a sostenere la **programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione** realizzata dalle sale d'essai. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le sale d'essai, beneficiarie della misura di sostegno, devono comunque aver svolto una programmazione di film d'essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51% per sale che hanno un solo schermo cinematografico ovvero due schermi cinematografici. La DGCA effettua controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori. L'ultimo bando adottato è consultabile al seguente [link](#);

- i contributi erogati per la realizzazione di attività di **diffusione della cultura** cinematografica svolte dai **circoli** di cultura cinematografica, dalle **associazioni nazionali** di cultura cinematografica e dalle **sale della comunità**. Tali iniziative sono finalizzate a rafforzare, a livello nazionale e internazionale, la cultura cinematografica e audiovisiva nonché a valorizzare l'identità e la coesione culturale italiana. I soggetti legittimati a presentare richiesta di contributo sono: i circoli di cultura cinematografica (10% delle risorse), le associazioni nazionali di cultura cinematografiche (80% delle risorse), le sale della comunità in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando adottato annualmente (10% delle risorse). L'ultimo bando adottato è consultabile al seguente [link](#).

Il decreto ministeriale demanda ai **bandi di volta in volta emanati** la definizione dei soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità, le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare; i criteri di valutazione dei progetti, i parametri per la determinazione del contributo, le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e i casi di riduzione, decadenza e revoca.

Con un **decreto autonomo**, da adottare di concerto con il **Ministero dell'istruzione e del merito**, sono invece stabilite le modalità tecniche per la concessione di contributi concernenti una distinta linea di finanziamento, quella riguardante il **potenziamento delle competenze** nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché **l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini**.

In attuazione di quanto esposto sono intervenuti degli atti di intesa tra Ministero dell'istruzione e il Ministero della cultura (da ultimo, quello di cui al [Protocollo d'intesa n. 7 del 22 luglio 2025](#)), sulla base dei quali è adottato, per ciascun anno scolastico, il **Piano nazionale cinema e immagini per la scuola** (da ultimo, si consulti il [Piano adottato per l'anno scolastico 2025/2026](#)). Il Piano può prevedere annualmente: l'emanazione di bandi di concorso destinati alle Istituzioni scolastiche e ad enti operatori del settore; la promozione di attività di formazione a favore dei docenti; azioni di comunicazione e di promozione delle attività del presente Protocollo; l'organizzazione dell'evento nazionale denominato "Giornate Nazionali Cinema per la Scuola".

A queste attività, sino al 2025, era destinata una quota pari ad almeno il **3 per cento della dotazione del Fondo**. La [legge di bilancio per l'anno 2026](#) ha soppresso tale vincolo di spesa.

Una quota dei contributi di promozione a fondo perduto è elargita a sostegno delle attività citate all'articolo 27, comma 3, in favore di **taluni specifici enti**, che le svolgono nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nello specifico, il comma citato prevede che a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede all'erogazione di risorse da assegnare all'**Istituto Luce-Cinecittà srl** (oggi [Cinecittà S.p.a](#), a seguito del cambio di denominazione deliberato dall'Assemblea dei soci del 23 luglio 2021) per la realizzazione del **programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC)** in attuazione del programma proposto dall'Istituto e approvato dal Ministro della cultura.

Il Ministro inoltre eroga risorse finanziarie alla [Fondazione La Biennale di Venezia](#) per lo svolgimento delle proprie **attività istituzionali** nel campo del cinema, in attuazione delle finalità di cui all'[articolo 19](#), comma 1-quater, del [decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19](#).

Tale ultima norma prevede che, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico per il cinema e l'audiovisivo. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto ministeriale, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.

Ulteriori risorse sono destinate alla **Fondazione Centro sperimentale di cinematografia** per lo svolgimento della propria attività istituzionale, in attuazione dell'articolo all' [articolo 9, comma 1, lettera b\)](#), e [comma 1-bis, del decreto](#)

[legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#). Tali norme prevedono che per l'assegnazione dei contributi statali ordinari, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, essa presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto ministeriale, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni. Infine, nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto di riparto alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva, il Ministero provvede all'erogazione di contributi per il sostegno delle attività del anche nei confronti dei seguenti soggetti: [Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine](#), della [Fondazione Cineteca di Bologna](#), della [Fondazione Cineteca italiana di Milano](#) e della [Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli](#).

- f) **adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale;**
- g) stabilire che la **determinazione dei criteri di erogazione e delle modalità di liquidazione e anticipazione dei contributi** a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo avvenga con **decreti del Ministro della cultura non aventi natura regolamentare**, da emanare sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, garantendo la massima trasparenza;
- h) affidare la **gestione di tesoreria del Fondo** per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo ad un **intermediario bancario** sottoposto a vigilanza prudenziale, individuato in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- i) prevedere l'introduzione della figura del **responsabile dei crediti d'imposta** al fine di garantire la massima trasparenza;
- l) introdurre strumenti idonei a favorire una **maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato cinematografico e audiovisivo**, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese;
- m) **promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico**, delle **opere prime e seconde**, dei **giovani autori**, delle **micro, piccole e medie imprese** del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese;
- n) introdurre **limiti alla concessione dei contributi selettivi per le opere audiovisive per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a 5 milioni di euro**, al fine di favorire prioritariamente le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori, i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste e le opere di particolare qualità artistica;
- o) **sostenere la filmografia di genere**, con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell'azione, della fantascienza, dell'orrore e storico;
- p) introdurre misure finalizzate ad **accelerare l'erogazione dei contributi e degli incentivi**, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli interventi e dei limiti delle risorse disponibili;
- q) **favorire l'accesso a strumenti finanziari** destinati all'anticipazione delle somme riconosciute ai beneficiari, anche attraverso l'**individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato** mediante convenzioni con il sistema bancario, ivi compresa la società [Istituto per il credito sportivo e culturale Spa](#);

Si ricorda che l'[Istituto per il credito sportivo e culturale](#) è una società per azione di diritto singolare (già ente pubblico economico), istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453](#), che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. La legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), in particolare all'articolo 1, commi da 619 a 626, ne ha disposto la **trasformazione in società per azioni** di diritto singolare, denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa", prevedendone contestualmente l'assoggettamento alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti

- r) **potenziare i sistemi di verifica, monitoraggio e controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti**, nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e incentivi medesimi, adottando strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi rispetto ai parametri di mercato e dell'efficace prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi;
- s) **semplificare e razionalizzare la disciplina relativa al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive**, anche con riguardo alle opere realizzate in coproduzione o in associazione con soggetti esteri;

In via generale, la legge n. 220 del 2016 prevede, all'articolo 14, che l'ammissione al sostegno economico pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti esteri nel settore (articolo 19), sia subordinata ad una serie di **requisiti**.

In primo luogo, il **riconoscimento della nazionalità italiana**, per il quale ci si riferisce a parametri quali la nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica, la ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, la residenza fiscale in Italia dei componenti della troupe, le riprese effettuate principalmente in Italia, l'utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia, la post-produzione svolta principalmente in Italia. I **requisiti**, le **modalità** e le **procedure** per conseguire il riconoscimento della

nazionalità italiana, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione, sono stati definiti, su proposta del Ministro, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017](#), poi modificato – anche a seguito di indicazioni pervenute dalla Commissione europea, volte ad evitare possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno all'Unione europea – con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2020](#). Nei decreti citati si disciplinano, attraverso un sistema di valutazione "a punti", parametrato a specifiche voci individuate in apposite tabelle allegate al medesimo provvedimento, le modalità di attribuzione provvisoria della nazionalità - in sede di presentazione dell'istanza prima dell'inizio delle riprese - e di attribuzione definitiva della nazionalità - al completamento dell'opera cinematografica o audiovisiva. Si tenga presente che la nazionalità italiana può essere riconosciuta, ai sensi dell'[articolo 6](#) della legge n. 220 del 2016, anche alle **opere realizzate in coproduzione con imprese estere**, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

In secondo luogo, **l'ammissione al beneficio è in ogni caso esclusa** quando questa è richiesta in relazione ad opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, programmi di informazione e attualità, giochi, spettacoli di varietà, quiz, *talk show*, programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni, trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi, programmi televisivi. La disciplina di dettaglio contenente l'individuazione dei casi di esclusione delle opere dai benefici della legge è stata dapprima dettata dal [decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 303](#), successivamente più volte integrato e modificato, e recentemente integralmente sostituito dal [decreto ministeriale del 22 gennaio 2025, n. 15](#).

In terzo luogo, come stabilito proprio dal decreto ministeriale da ultimo citato, **l'opera audiovisiva è ammessa ai benefici se essa è** ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, **per la prioritaria visione in sala cinematografica** e se la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti: 1) è programmata in sala cinematografica **per almeno duecentoquaranta proiezioni**, in almeno dieci sale cinematografiche, nell'arco di **tre mesi** decorrenti dalla data di prima proiezione; 2) **la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera** sul territorio nazionale e, per un periodo di centocinque giorni decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l'opera non è diffusa attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori *home entertainment*.

In quarto luogo, e limitatamente alle imprese di produzione, l'articolo 7 della legge n. 220 del 2016 stabilisce che, a pena di decadenza dal beneficio concesso, l'impresa, a ultimazione dell'opera, **debba depositare presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera**. Il decreto ministeriale che individua le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del suo deposito presso la Cineteca nazionale, le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche e le iniziative di diffusione della cultura cinematografica e di valorizzazione del patrimonio cinematografico della Cineteca nazionale è il [decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 344](#).

Si tenga presente che **ulteriori requisiti** sono individuati dai vari decreti ministeriali attuativi, sia in relazione alle singole tipologie di intervento di sostegno sia, per ciascuna di esse, per le singole tipologie di opera per cui il sostegno è richiesto. Tra i requisiti fissati trasversalmente per tutte le tipologie di beneficio vi è quello della cosiddetta **eleggibilità culturale dell'opera**, in base alla quale ad essa viene attribuito un punteggio sulla base di talune sue caratteristiche contenutistiche o relative alla sua produzione.

t) **razionalizzare e semplificare la normativa in materia di cineturismo e di rilascio delle autorizzazioni** alle riprese sul territorio nazionale;

u) **semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive** di cui all'[articolo 32](#) della legge n. 220 del 2016, assicurandone l'efficacia ai fini della pubblicità e dell'opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l'interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici;

Si ricorda che l'[articolo 32](#) della legge 220 del 2016 ha istituito, presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, il **Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive** (PRCA), sostituendo il precedente Pubblico Registro Cinematografico tenuto dalla SIAE. La disposizione è finalizzata a garantire certezza giuridica, pubblicità e opponibilità ai terzi degli atti riguardanti le opere cinematografiche e audiovisive, nonché a rafforzare la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al settore.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 32, attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate la **pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera e la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea**.

Il comma 7 prevede che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

Le disposizioni applicative relative al funzionamento del Registro sono state adottate con il [Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018](#), come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020. Esso disciplina le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di gestione del Registro, individuando le opere soggette a iscrizione, gli atti da trascrivere, le procedure telematiche, le tariffe e i dati oggetto di pubblicazione. Il decreto prevede, in particolare, l'obbligatorietà dell'iscrizione per le opere cinematografiche e audiovisive italiane beneficiarie di contributi pubblici e della trascrizione degli atti relativi ai diritti di produzione, distribuzione e sfruttamento economico, assicurando al contempo la pubblicità delle sovvenzioni pubbliche e dei diritti di antenna acquisiti dal servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai sensi dell'articolo 3 del DPCM, il Registro è volto ad assicurare:

a) la **pubblicità e l'opponibilità a terzi**, mediante verifica degli atti di attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria,

nonché di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive iscritte nel Registro.

b) la **pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici** statali, regionali e degli enti locali, nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalità: 1. scrittura della sceneggiatura; 2. sviluppo; 3. produzione; 4. distribuzione; 5. promozione;

c) la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

L'articolo 4 del D.P.C.M. individua il contenuto del Registro, prevedendo l'iscrizione:

a) in via obbligatoria, per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa nonché gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici per le medesime opere;

b) in via facoltativa, per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, che non hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, nonché tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, delle medesime opere;

b-bis) in via facoltativa, per le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia, nonché gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere, per le quali è ammessa l'iscrizione anche da parte del distributore nazionale o internazionale.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M., la domanda di iscrizione è presentata dal produttore ovvero dall'impresa cinematografica o audiovisiva italiana titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera entro novanta giorni dalla prima uscita in sala ovvero dalla prima diffusione televisiva o sul web.

La DG Cinema e audiovisivo provvede alla definizione delle domande in ordine cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero di richiesta e comunica al soggetto istante, all'esito dell'istruttoria, l'avvenuta iscrizione dell'opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione.

v) **rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva** e di tutela della proprietà intellettuale;

z) **garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità**, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audio-descrizione e programmi informatici per tali servizi, potenziando i relativi sistemi di verifica, monitoraggio e controllo;

aa) **promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale** attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche in contesti caratterizzati da disagio sociale;

bb) **promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive**, attraverso politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi;

cc) **prevedere interventi educativi, formativi e culturali**, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla **cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze**, anche attraverso il rafforzamento delle finalità istituzionali del **Centro sperimentale di cinematografia**;

Si ricorda che una delle linee di intervento in cui si suddividono i cosiddetti "**contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva**" di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016 è finalizzata a sostenere, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del merito, il **potenziamento delle competenze nel cinema**, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'**alfabetizzazione all'arte**, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. A tali interventi è attualmente dedicato un importo complessivo **pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**. Si segnala tuttavia che la **legge di bilancio per l'anno 2026**, ha previsto la soppressione di tale vincolo di spesa.

dd) **promuovere la tutela e la valorizzazione dell'immagine cinematografica** come patrimonio culturale immateriale;

Si ricorda che l'articolo 10 della legge n. 152 del 7 ottobre 2024, enuncia che lo Stato riconosce il **patrimonio culturale immateriale** come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Il successivo articolo 11 reca una **delega al Governo** per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Per ogni eventuale approfondimento è possibile consultare l'apposito [dossier](#) sul tema.

ee) **introdurre l'obbligo di restauro dei prodotti cinematografici e audiovisivi** in caso di accertata emergenza conservativa, anche in relazione ai diritti concernenti le opere medesime che si succedono nel tempo;

ff) **favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche nazionali, regionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo**, anche attraverso l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali mediante accordi di programma;

gg) **rafforzare la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri**, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale;

hh) effettuare una **ricognizione delle disposizioni abrogate** espressamente, tacitamente o implicitamente, provvedendo al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo;

ii) **valorizzare la centralità della sala cinematografica** quale presidio culturale e sociale, con particolare riguardo alle **sale storiche**, alle **sale d'essai** e alle **sale di comunità**, anche mediante la previsione di strumenti di sostegno dedicati, **l'introduzione di criteri premiali nella concessione di contributi e incentivi fiscali**, nonché l'adozione di misure idonee a favorire prioritariamente la distribuzione e la fruizione in sala delle opere cinematografiche;

ll) promuovere **partenariati tra le sale cinematografiche e le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione, i musei** nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione;

mm) **prevedere l'istituzione di una specifica e autonoma fascia di tutela per le opere cinematografiche e audiovisive** destinate alla **diffusione televisiva** e nella **rete internet** con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso al credito d'imposta differenziati, semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere;

nn) **prevedere l'estensione al settore dei videogiochi delle specifiche linee di intervento e di sostegno economico volte alla valorizzazione dell'identità culturale italiana** già applicabili al settore cinematografico e audiovisivo;

oo) adottare misure finalizzate al **rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale** e all'attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel comparto multimediale e interattivo, prevedendo a tal fine il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l'incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenerne la produzione nazionale e l'innalzamento del limite massimo del credito d'imposta medesimo concedibile a ciascuna impresa, armonizzandolo con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di garantire la competitività internazionale delle imprese italiane;

pp) **adottare iniziative volte a uniformare la normativa in materia di film commission**;

qq) prevedere l'**abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti** antecedenti e incompatibili con il [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35](#), e, in particolare del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, concernente la determinazione della misura del **compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi**, al fine di garantire la libera concorrenza, la buona fede e la trasparenza nella determinazione delle tariffe per i diritti connessi;

La disposizione in commento delega il Governo a provvedere all'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti antecedenti e incompatibili con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante attuazione della [direttiva 2014/26/UE](#) sulla **gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi** e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

In particolare, **tra le norme da abrogare**, viene espressamente richiamato il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, concernente la determinazione della **misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi**.

Il D.P.C.M. del 15 luglio 1976 disciplina, infatti, la determinazione del compenso spettante ai titolari dei diritti connessi per l'utilizzazione dei fonogrammi da parte della concessionaria del servizio pubblico, secondo un sistema di **determinazione amministrativa delle tariffe**. Successivamente, il predetto decreto legislativo n. 35 del 2017 ha introdotto una disciplina organica della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, fondata su un modello di **negoiazione tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori**. In particolare, l'[articolo 22](#) del citato decreto legislativo stabilisce che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione delle licenze, che le licenze devono essere concesse a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli e che le tariffe devono essere ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti, con obbligo per gli organismi di gestione collettiva di informare gli utilizzatori sui criteri impiegati per la loro determinazione.

rr) **disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche e audiovisive**, garantendo la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti;

ss) **rafforzare la distribuzione indipendente** delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche;
tt) promuovere l'adozione di strumenti dedicati all'**attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche internazionali** attraverso misure di semplificazione amministrativa;
uu) rafforzare la formazione delle **professionalità connesse alle nuove tecnologie audiovisive e cinematografiche**, alla produzione virtuale, agli effetti visivi digitali e all'intelligenza artificiale.

Il successivo **comma 3** dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Il successivo **comma 4** stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

La norma prosegue affermando che gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al [regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054](#), il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi di decreto legislativo redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo.

Infine, il **comma 5** reca le **previsioni di carattere finanziario**. Esso dispone che i decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'[articolo 17](#), comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) recante la disciplina della copertura finanziaria delle leggi.

Articolo 5 (Modifiche alla disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico)

L'**articolo 5**, composto da un unico comma, articolato nelle lettere a) b) e c), novella l'[articolo 17](#) della **legge n. 220 del 2016** modificando la disciplina degli incentivi riconosciuti alle [imprese dell'esercizio cinematografico](#). In particolare, la **lettera a)** sostituisce il **comma 1** del citato articolo 17 e introduce i **nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies**, prevedendo, a decorrere dall'anno 2028, in favore delle **imprese di esercizio cinematografico**, la **concessione di contributi diretti**, esenti da imposizione fiscale, in luogo del vigente credito d'imposta. La **lettera b)** modifica il **comma 3**, aggiornando il relativo rinvio interno; la **lettera c)** **sostituisce la rubrica** dell'articolo 17, adeguandola al nuovo contenuto della disciplina.

In via preliminare, si ricorda che l'[articolo 17](#), nella formulazione attualmente vigente è costituito da 3 commi e reca la disciplina del credito di imposta per le **imprese dell'esercizio cinematografico** (comma 1) e per le **industrie**

tecniche e di post-produzione (comma 2).

Il **comma 1** disciplina il credito di imposta previsto a favore delle **imprese dell'esercizio cinematografico**, ossia delle imprese che gestiscono **sale cinematografiche**. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, tali imprese hanno diritto ad un credito di imposta **in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento** delle spese complessivamente sostenute per la **realizzazione di nuove sale** o il **ripristino di sale inattive**, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle **piccole e medie imprese**, l'aliquota massima può essere innalzata fino al **60 per cento**.

Alle medesime imprese, il successivo **articolo 18** della legge 220 del 2016 riconosce il credito di imposta per il **potenziamento dell'offerta cinematografica**. Infatti, ai sensi del comma 1 del citato articolo 18, si prevede che, per potenziare l'offerta cinematografica e in particolare **per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche**, agli esercenti delle medesime è riconosciuto un credito d'imposta **nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento** delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del **60 per cento** dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese. Il successivo comma 2 stabilisce che il decreto di cui all'articolo 21 prevede **meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane** e per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle **piccole sale cinematografiche** ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Con specifico riferimento ai **contributi già esistenti** per i **gestori delle sale cinematografiche**, si ricorda che, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, ai sensi dell'**articolo 28** della legge n. 220 del 2016 costituisce tuttora apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con una dotazione pari a fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, il **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali**, a valere sul quale sono finanziati contributi finalizzati:

- a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

Si segnala che la **legge di bilancio per l'anno 2026** è intervenuta sulla quantificazione delle risorse da destinare al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, sopprimendo il riferimento ad una dotazione annuale specifica (attualmente fissata, come si è detto, in fino a 20 milioni di euro annui) e stabilendo che essa venga determinata annualmente con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5.

La norma di rango secondario che reca la **disciplina attuativa del credito di imposta** di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 è, attualmente, il **decreto interministeriale n. 411 del 4 novembre 2025**.

Il **Capo I** (articoli 1 e 2) di tale ultimo provvedimento citato, reca le **definizioni e l'oggetto** del decreto. In particolare, il provvedimento reca la definizione di **impresa di esercizio cinematografico italiana**: è tale l'impresa che ha sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che gestisce almeno una **sala cinematografica** (uno spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a proiezione cinematografica e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente), o una **sala cinematografica storica** (la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980). Il decreto, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, nell'ambito delle percentuali stabilite dalla legge n. 220 del 2016, determina i **limiti di importo per opera** ovvero per impresa o gruppi di imprese, le **aliquote da riconoscere** alle varie tipologie di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali **differenziazioni dell'aliquota**. Il predetto decreto, inoltre, in relazione a determinati **costi eleggibili** o soglie di costo eleggibile, determina la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità di certificazione dei costi, il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare.

Il **Capo II** (articoli 3-8) reca la disciplina del credito d'imposta per gli **investimenti delle imprese dell'esercizio cinematografico**.

Il credito di imposta, come già previsto a livello legislativo, è riconosciuto alle imprese di esercizio in misura non inferiore al **20 per cento e non superiore al 40 per cento** dei costi complessivamente sostenuti per investimenti in sale cinematografiche. In favore delle **piccole e medie imprese**, l'aliquota massima può essere innalzata fino al **60 per cento**.

I **soggetti richiedenti**, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: operare con codice ATECO 59.14; avere sede legale nello Spazio Economico Europeo; essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile la sala cinematografica cui sono correlati i benefici.

Inoltre, i soggetti interessati, oltre ai requisiti indicati, sono tenuti a presentare la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria in misura corrispondente all'importo stabilito per la tipologia di istanza proposta, tra un minimo di 200 euro ed un massimo di 10.000 euro.

Il **credito d'imposta**, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, **spetta** in relazione a **lavori effettuati in sale** a condizione che: ciascuna sala cinematografica rispetti i requisiti di **accessibilità dei soggetti con disabilità motoria**; sia adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilità **sensoriale**, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audiodescrizione o software disponibili per tali servizi; **svolga l'attività di proiezione cinematografica per i successivi tre anni** decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di credito di imposta;

realizzi gli investimenti in relazione a schermi dotati di **almeno 25 posti**, ridotti a 20 posti nei casi in cui l'intervento preveda la realizzazione di ambienti *premium*.

In via generale, alle imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al **30 per cento dei costi complessivamente sostenuti** per gli investimenti sulle sale cinematografiche, calcolato sui costi eleggibili previsti nella **Tabella A**, allegata al decreto.

La **tabella A** stabilisce che sono costi eleggibili quelli concernenti: impianti di proiezione digitale e relativi accessori; impianti audio; impianti di climatizzazione; impianti e attrezzature di biglietteria automatica; impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale; impianti di innovazione digitale strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori; arredi e poltrone strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori; lavori edili ed elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale chiuse o dismesse, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli; lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi all'offerta cinematografica agli spettatori; costi relativi all'acquisto dell'area o dell'immobile, entro il limite massimo del 10% del costo totale di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), con riferimento esclusivo alla linea di intervento relativa a apertura nuove sale cinematografiche, ripristino di sale chiuse o dismesse o ristrutturazione finalizzata all'aumento del numero degli schermi; costi di progettazione, entro il limite massimo del 12% del costo complessivo dell'intervento e comunque fino ad un valore massimo pari a 50.000 euro.

L'aliquota ordinaria del 30 per cento sopra illustrata, in presenza di determinate condizioni, subisce significativi **incrementi**, passando al **40**, al **50** e al **60** per cento. In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto, la percentuale aumenta quando gli investimenti riguardano **sale storiche, sale cinematografiche** ubicate in Comuni, in cui sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti **lo stato d'emergenza**, sale cinematografiche situate in **Comuni con meno di 15.000 abitanti** privi di sale attive, oppure sale che svolgono una funzione culturale e sociale più ampia, oppure quando gli investimenti sono realizzati da **piccole e medie imprese**.

In ogni caso, **il credito d'imposta** riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese **non può essere superiore ad euro 5.000.000**. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta, **l'importo minimo di costo eleggibile è pari a euro 15.000**.

La **richiesta** per il riconoscimento del credito di imposta deve essere presentata dall'impresa di esercizio cinematografico entro il termine di **centoventi giorni dal termine dei lavori**. La predetta richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità: la comprova del pagamento delle spese di istruttoria; la certificazione dei costi; il certificato di regolare esecuzione dei lavori, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo e dichiarazione di conformità impianto o certificazione equipollente; l'indicazione del costo complessivo, del costo eleggibile definitivo dei lavori e dell'ammontare del credito d'imposta spettante; l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti; ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.

Per quanto concerne gli **obblighi delle imprese beneficiarie**, il decreto stabilisce che esse devono impegnarsi a programmare per **tre anni** dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di spettacoli di **film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 25 per cento dell'intera programmazione** effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. La predetta aliquota è ridotta al 15 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. Il mancato rispetto di tale obbligo preclude la possibilità di richiedere il credito di imposta per i successivi cinque anni.

Nel dettaglio, venendo all'esame delle singole modifiche introdotte dalla norma novellante, l'articolo 5, comma 1, **lettera a)** interviene sul comma 1 dell'articolo 17 sostituendo il comma 1 e introducendo i nuovi commi da **1-bis** a **1-quinquies**, che disciplinano le finalità dei contributi, i criteri per la determinazione della loro entità, le priorità per la relativa assegnazione e le modalità attuative.

Il **nuovo comma 1** dispone che, a decorrere dall'anno 2028, alle imprese di esercizio cinematografico sono concessi **incentivi nella forma di contributi diretti**, esenti da imposizione fiscale. Viene, pertanto, **superata la disciplina che prevede il riconoscimento di un'agevolazione fiscale**, ossia il riconoscimento di un credito di imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute.

Il successivo **comma 1-bis** individua le **finalità cui sono destinati i contributi**, prevedendo che essi siano volti al sostegno delle attività e alla copertura dei costi concernenti:

- a) il **funzionamento delle sale cinematografiche e la realizzazione di nuove sale e nuovi schermi**;
- b) il **ripristino delle sale cinematografiche inattive**;
- c) gli **interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico**;
- d) gli **interventi di trasformazione funzionale delle sale cinematografiche**, in particolare di quelle inattive o in condizioni di crisi, finalizzati all'integrazione di attività culturali ulteriori rispetto alla programmazione cinematografica, con mantenimento della funzione principale della sala.

Il **comma 1-ter** stabilisce che l'**entità dei contributi** di cui al comma 1 è definita secondo **criteri di proporzionalità e diversificazione** tenuto conto della dimensione dell'impresa beneficiaria, stabiliti dalla programmazione triennale, prevedendo specifiche maggiorazioni per le sale cinematografiche storiche.

Il **comma 1-quater** individua **criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi**, riconoscendo precedenza alle domande relative a interventi o progettualità localizzati in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente, al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'offerta cinematografica e favorire l'accesso alla fruizione culturale nelle aree meno servite.

Infine, il **comma 1-quinquies** demanda ad un **decreto del Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei **requisiti** di accesso, dei **parametri** per il calcolo dell'entità dei contributi di cui al comma 1, nonché delle **modalità**, dei **termini** e delle **procedure** per la presentazione delle domande, per l'erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica.

La **lettera b)** interviene, con norma di coordinamento sul comma 3 dell'articolo 17, che nel testo vigente dispone che nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, si tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980. La novella di cui alla lettera b) in esame sostituisce il riferimento al credito di imposta "di cui al presente articolo" con un **riferimento al credito di imposta "di cui al comma 2"**, in ragione del fatto che ad esito delle modifiche apportate dalla lettera a), sarà solo il comma 2 a disciplinare una tipologia di aiuto consistente in un credito di imposta.

La **lettera c)** modifica, anche qui in via consequenziale rispetto alle modifiche sopra esposte, la **rubrica dell'articolo 17** sostituendo l'attuale denominazione "Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione" con la seguente: **"Incentivi alle sale cinematografiche e credito d'imposta per le industrie tecniche e di post-produzione"**.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220 in materia di sostegno alla produzione indipendente)

Il successivo **articolo 6**, costituito da un solo comma, reca modifiche all'[articolo 26](#) della legge n. 220 del 2016, concernente i **contributi selettivi**, introducendo **disposizioni volte a rafforzare il sostegno alla produzione indipendente**.

In particolare, la disposizione inserisce, dopo il comma 4, un nuovo comma, che demanda ai decreti ministeriali previsti dal medesimo comma 4 il compito di prevedere, in sede di riparto delle risorse e di valutazione dei progetti, **specifiche misure di premialità e quote di riserva** nell'assegnazione dei contributi selettivi in favore delle **imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti**, come definite dal testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208](#)

A tal fine, i medesimi decreti introducono **criteri di valutazione** finalizzati a premiare l'effettiva **assunzione del rischio di impresa** e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative della **titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera**, potendo altresì disporre l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Si ricorda che il decreto legislativo 8 novembre 2021 reca la definizione di **produttore indipendente**. Esso è definito tale dall'articolo 3, comma 1 lettera t) del decreto legislativo n. 208 del 2021, ossia, è l'operatore che svolge attività di produzione audiovisiva **che non sia controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi**, e che, alternativamente, **o non abbia destinato per un periodo di tre anni più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore, o sia titolari di diritti secondari**.

In via generale, si ricorda che la disciplina vigente prevede diversi strumenti attraverso i quali il legislatore valorizza il ruolo del produttore indipendente nel settore cinematografico e audiovisivo. Il principale meccanismo di favore è rappresentato dal **credito d'imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva**, disciplinato dal [decreto interministeriale 10 luglio 2024, n. 225](#), adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.

In particolare, l'articolo 13 del decreto, comma 1, con riferimento alle **opere cinematografiche**, riconosce ai produttori indipendenti un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo eleggibile di produzione, mentre per i produttori non indipendenti e per le imprese cinematografiche e audiovisive non europee l'aliquota è fissata al 30 per cento (comma 3). La medesima disposizione prevede inoltre che, nell'ipotesi di produzioni associate tra produttori indipendenti e non indipendenti (comma 4), l'aliquota del 40 per cento continui ad applicarsi esclusivamente qualora il produttore indipendente detenga la maggioranza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (superiore al 50%), mentre negli altri casi trova applicazione l'aliquota del 30 per cento.

Con riferimento alle **opere televisive e web**, l'articolo 17 del decreto stabilisce che il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura ordinaria del 25 per cento del costo eleggibile, prevedendo l'incremento dell'aliquota al 35 per cento al ricorrere di specifiche condizioni. Tra tali condizioni rientrano le opere realizzate in associazione produttiva nelle quali il produttore indipendente originario conservi, in maniera piena e incondizionata, determinate quote dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (una quota non inferiore al 50%), secondo le diverse modalità di prioritario sfruttamento dei diritti audiovisivi individuate dalla disposizione.

In particolare, ai sensi del comma 1, lettera d), l'aliquota maggiorata del 35 per cento trova applicazione per le opere in associazione produttiva qualora, in caso di prioritario sfruttamento di uno o più **diritti free tv**, FVoD, AVoD in Italia dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti SVoD, e la totalità dei diritti TVoD e pay-tv, con un holdback di massimo 6 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera; oppure, in caso di prioritario sfruttamento di uno o più **diritti pay-tv**, SVoD, TVoD, dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, i diritti **free tv** e i relativi diritti **catch up** direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti **free tv**, con un **holdback** di massimo 18 mesi decorrenti da giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera;

La maggiorazione dell'aliquota non è pertanto collegata alla sola qualificazione soggettiva del produttore quale indipendente, ma alla circostanza che tale soggetto mantenga un effettivo ruolo nella valorizzazione economica dell'opera, attraverso la conservazione di quote significative dei relativi diritti di sfruttamento

Un ulteriore meccanismo di tutela del produttore indipendente è previsto dal medesimo articolo 17 con riferimento alle opere in produzione associata tra un produttore indipendente e un'impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria. In tale ipotesi, la riduzione delle aliquote prevista per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria ai sensi del comma 2 si applica soltanto qualora quest'ultima detenga una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera superiore al 50 per cento (comma 3). La disposizione evita, pertanto, che la presenza di un'impresa di maggiori dimensioni determini automaticamente una riduzione del beneficio nei casi in cui il produttore indipendente conservi una posizione prevalente nella titolarità dei diritti.

Un **ulteriore meccanismo di sostegno indiretto** è previsto dal [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208](#), recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi. Tale provvedimento, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, con l'obiettivo di assicurare il corretto funzionamento del mercato unico europeo, è stato recentemente modificato dal [decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50](#) che ha introdotto disposizioni integrative e correttive del citato testo unico, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Il TUSMA disciplina la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Il titolo VII del testo unico (articoli 52-58) reca la disciplina sulla **promozione delle opere italiane ed europee** da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Il decreto correttivo del 2024 sopra citato ha inciso significativamente su tale disciplina modificando - per i fornitori di servizi media sia lineari che a richiesta - il sistema delle **quote di programmazione e investimento in opere europee, in particolare italiane e indipendenti**. In particolare, l'articolo 54 reca la disciplina sugli obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Essi riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di **opere europee prodotte da produttori indipendenti** una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Una **sotto-quota pari alla metà** della quota predetta è riservata a **opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti** negli ultimi cinque anni. Parimenti, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, riservano una sotto-quota della quota prevista per le opere europee, pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui. Per quanto concerne gli obblighi di investimento in opere europee cui soggiace **la concessionaria del servizio pubblico** radiofonico, televisivo e multimediale, l'articolo 54, comma 4 precisa che dev'essere riservata al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di **opere europee prodotte da produttori indipendenti** una quota dei ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Una sotto quota pari alla metà del 17 per cento è riservata a opere di **espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti** negli ultimi cinque anni. La medesima concessionaria del servizio pubblico riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto-quota della quota prevista per le opere europee pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti. Tali disposizioni non configurano un beneficio fiscale diretto, ma costituiscono una misura di riequilibrio del mercato, assicurando ai produttori indipendenti una quota minima di accesso alle risorse provenienti dai principali operatori audiovisivi.

Per una disamina sui contributi selettivi, si consulti la scheda in commento all'articolo 4, comma 2, lettera e).

Articolo 7 (Delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo)

L'**articolo 7** contiene una **delega al Governo** per adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi finalizzati all'**istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del sistema cinematografico e audiovisivo** e per la **disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo (comma 1)**.

I criteri direttivi prevedono l'istituzione di uno o più **strumenti di garanzia pubblica** (anche in forma di controgaranzia) a favore di banche e intermediari finanziari vigilati, su operazioni collegate all'attività delle imprese di filiera, incluse anticipazioni di contributi e di crediti pubblici e di smobilizzo di crediti commerciali (**comma 2, lett. a)**).

Per quanto riguarda la **normativa vigente**, si ricorda che l'articolo 30 della legge n. 220 del 2016 ha previsto l'istituzione della **Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le PMI**, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2017, regolata operativamente dal [D.M. 23 marzo 2018](#). La Sezione avrebbe dovuto concedere garanzie dirette, controgaranzie e riassicurazioni a favore delle banche e degli intermediari per finanziamenti volti alla realizzazione e distribuzione di opere audiovisive, ma non risulta essere operativa.

Le aziende del settore possono accedere comunque al Fondo di garanzia per le PMI (disciplinato dalla legge n. 662 del 1996). In particolare, si segnala la [controgaranzia CDP](#) con risorse del programma "Europa Creativa" sull'ordinario Fondo di garanzia PMI attivata dal 2018 e poi rifinanziata, a favore delle imprese del comparto creativo-culturale. Dal 2024 CDP ha avviato una [nuova operazione](#) di controgaranzia nell'ambito di InvestEU che comprende il comparto culturale e creativo.

Si ricorda inoltre il [Fondo Patrimonio Culturale Comparto di Garanzia](#) (o "Fondo per la Cultura"), istituito dall'articolo 184 del decreto-legge n. 34 del 2020 per sostenere il patrimonio culturale e il settore dello spettacolo colpiti dall'emergenza Covid-19. Gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), il fondo è articolato in due

comparti distinti, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

La garanzia, riferita ad operazioni finanziarie specifiche, dovrebbe avere una **durata pari a 36 mesi prorogabili** e una **copertura non superiore all'80 per cento** dell'esposizione (**lett. b)**). Sono **escluse le imprese in difficoltà** ai sensi della disciplina europea (si segnala che la definizione di impresa in difficoltà è prevista dall'art. 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno).

La garanzia deve essere concessa **a fronte del pagamento di un premio di garanzia** a condizioni di mercato ovvero, in alternativa, in misura non inferiore ai premi esenti (*safe-harbour*) e nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzia ([2008/C 155/02](#)), al fine di escludere la configurabilità di un aiuto di Stato (**lett. c)**).

Per le microimprese e per le piccole e medie imprese (PMI) si prevede l'applicazione di un premio ridotto, ovvero la gratuità della garanzia, nel rispetto dei limiti e alle condizioni previsti dal regime *de minimis* (regolamento (UE) 2023/2831) ovvero nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzati (articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE) e nel rispetto della Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ([2013/C 332/01](#)). Tale Comunicazione stabilisce i criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri per la produzione, la distribuzione e la promozione di opere filmiche, subordinando in tal caso il beneficio al rispetto di criteri di selezione culturale (**lett. d)**).

Il [Regolamento UE 2023/2831](#) regola gli aiuti di importanza minore (*de minimis*), in vigore dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030. Tra i punti chiave introduce l'aumento del massimale a 300.000 euro, il calcolo su un arco temporale mobile di tre anni e la parificazione del settore autotrasporto.

Si ricorda inoltre la [Comunicazione](#) (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la quale stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di calcolo del premio minimo affinché una garanzia statale sia priva di elementi di aiuto.

Si richiede, inoltre, che la **valutazione del merito di credito** per l'accesso alle garanzie deve essere effettuata **sulla base di procedure semplificate**, calibrate sui modelli economici delle diverse tipologie di imprese della filiera e fondate sulla natura e sulla qualità dei flussi finanziari sottostanti (quali i contributi pubblici, i crediti d'imposta, i minimi garantiti e i proventi dei contratti di pre-vendita e di licenza), anche in deroga ai modelli di valutazione del rischio (*rating*) ordinari (**lett. e)**).

Si ricorda che nella legislazione vigente la **legge n. 220 del 2016** prevede quali strumenti principali a sostegno del settore del cinema e dell'audiovisivo gli incentivi fiscali (crediti d'imposta di cui agli articoli 15-22); il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 13); i contributi automatici, selettivi e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (artt. 23- 27).

Viene poi delegato, alla **lett. f)**, il Governo ad apportare alla [legge n. 130 del 1999](#) le modifiche necessarie per riconoscere alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo la **facoltà di cedere ad una società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti** (c.d. *Special Purpose Vehicle* – SPV) le seguenti tipologie di crediti:

- **crediti, anche futuri, vantati a titolo di contributi, sovvenzioni, crediti d'imposta ed altre forme di sostegno pubblico** previste dalla legislazione di settore, nonché dalla **legge n. 220 del 2016 (n. 1)**;
- **crediti e proventi, anche futuri, derivanti da contratti di cessione, licenza o sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche e audiovisive**. Sono altresì inclusi i crediti derivanti **dai contratti di pre-vendita, di distribuzione e di minimo garantito (n. 2)**.

Si ricorda che, nell'ambito della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, la [legge n. 220 del 2016](#) (articoli da 15 a 22) prevede una serie di incentivi fiscali a sostegno del settore, in aggiunta alle forme di contribuzione diretta ivi previste (articoli da 23 a 27). Si tratta di un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore di **recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta**, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali.

Con riferimento sia agli incentivi sia fiscali che di natura diversa a supporto del settore del cinema si veda [il tema web Il sostegno ai settori del cinema e dell'audiovisivo](#).

Si prevede infine, alla **lett. g)**, la delega a disporre che **alle cessioni dei crediti** effettuate nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione *de qua* sia **applicabile, in via esclusiva, il regime** previsto dalla **legge n. 130 del 1999**.

In particolare, il richiamo alle disposizioni di cui alla legge n. 130 del 1999 afferisce ai seguenti aspetti:

- **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana;

- **iscrizione nel Registro delle imprese** ai fini dell'opponibilità ai terzi, ai debitori ceduti e alla pubblica amministrazione; nonché
- **segregazione patrimoniale.**

Inoltre, la norma precisa che debba essere **espressamente esclusa l'applicazione delle formalità e delle limitazioni in materia di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni** di alle seguenti disposizioni di legge:

- **articolo 69 del [regio decreto n. 2440 del 1923](#)** (le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato prevedono che la **cessione di somme dovute dallo Stato** debbano essere **notificate all'amministrazione centrale** (ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento), nonché **risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio**);
- **articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti pubblici**, di cui al **[decreto legislativo n. 36 del 2023](#)** (alla **cessione di crediti che derivano da contratti pubblici** si applicano le disposizioni, di cui alla **[legge n. 52 del 1991](#)**, in materia di **cessione dei crediti d'impresa** a banche o intermediari finanziari; in particolare, si prescrive, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti di terzi, che il **pagamento del corrispettivo** da parte del cessionario debba **risultare da data certa ovvero sia dall'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente**. Per espressa previsione normativa, le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti sono disciplinate dall'allegato II.14);
- **articolo 6 dell'allegato II.14 al medesimo [decreto legislativo n. 36 del 2023](#)** (ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le **cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata** e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici);
- disposizioni del testo unico delle leggi sull'**ordinamento degli enti locali**, di cui al **[decreto legislativo n. 267 del 2000](#)**;
- **legge sul contenzioso amministrativo** di cui all'**allegato E** alla **[legge n. 2248 del 1865](#)**.

I successivi commi recano le disposizioni relative alla procedura di attuazione della delega. Si dispone che gli **schemi** dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, sono successivamente **trasmessi alle Camere**, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1, **ai fini dell'espressione del pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari**, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Infine, si prevede che, entro **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, **uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive**.

Le disposizioni normative in materia di cartolarizzazione

La **[legge n. 130 del 1999](#)** reca la disciplina generale delle **operazioni di cartolarizzazione**. In linea generale, si tratta di operazioni mediante le quali una **società "veicolo" (o SPV) acquista o finanzia un portafoglio di crediti/attività e raccoglie le risorse necessarie emettendo titoli o assumendo finanziamenti**, destinando i flussi incassati al rimborso di tali titoli/finanziamenti e ai costi dell'operazione.

La disciplina della legge n. 130 del 1999 si applica, pertanto, alle operazioni realizzate mediante **cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri**, individuabili "in blocco" se si tratta di una pluralità di crediti. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti (articolo 1):

- il **cessionario** deve essere una **società di cartolarizzazione**, ai sensi dell'articolo 3 (ossia una **società cessionaria o, se diversa, una società emittente titoli**, che abbia per **oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti**);
- le **somme pagate dai debitori ceduti** (o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti) devono essere **destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o derivanti dai finanziamenti** concessi per l'acquisto dei crediti, nonché al **pagamento dei costi dell'operazione**.

La legge ricomprende tra le operazioni di cartolarizzazione anche le operazioni realizzate mediante **sottoscrizione o acquisto**, da parte della società di cartolarizzazione, **di obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie**, escludendo invece i titoli rappresentativi del capitale sociale, i titoli ibridi e convertibili. In tali casi, i riferimenti ai "debitori ceduti" si intendono riferiti alla società emittente i titoli.

I titoli emessi nell'operazione sono **strumenti finanziari** rispetto ai quali si rendono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF). Inoltre, la società cessionaria (o, se diversa, la società emittente i titoli) è

tenuta a redigere il prospetto informativo che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 3, qualora i titoli oggetto di cartolarizzazione siano offerti ad investitori istituzionali.

Gli elementi essenziali di un'operazione di cartolarizzazione sono, pertanto, riconducibili ai seguenti:

1. un **portafoglio di crediti o strumenti finanziari** oggetto dell'operazione;
2. una **società "veicolo" o SPV**, ossia la società cessionaria o emittente;
3. l'**emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti per finanziare l'acquisto dei crediti**;
4. la **destinazione vincolata dei flussi** provenienti dai crediti **al rimborso dei titoli/finanziamenti e ai costi dell'operazione**;
5. la **separazione patrimoniale**, cioè la separazione dei flussi e dei patrimoni dell'operazione rispetto al resto del patrimonio della società veicolo.

Le **modalità di efficacia della cessione** sono disciplinate dall'**articolo 4** della legge n. 130 del 1999:

- si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 58 del TUB](#), pertanto la cessione viene resa pubblica mediante **iscrizione nel Registro delle imprese e pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**. Questi adempimenti producono, nei confronti dei debitori ceduti, effetti equivalenti alla notificazione individuale della cessione. Le garanzie e i privilegi collegati ai crediti continuano inoltre a valere a favore del cessionario senza ulteriori formalità;
- dalla pubblicazione dell'avviso - oppure dalla data certa del pagamento, anche parziale, del prezzo della cessione - i crediti acquistati e le somme pagate dai debitori sono sostanzialmente riservati alla cartolarizzazione. Di conseguenza, non possono essere aggrediti dai normali creditori del cedente, ma devono servire al pagamento degli investitori o finanziatori dell'operazione e dei relativi costi;
- il debitore ceduto non può compensare il proprio debito verso la società di cartolarizzazione con crediti che abbia maturato verso il precedente creditore dopo la data rilevante;
- la cessione prevale sia su eventuali successivi acquirenti dello stesso credito, salvo che il loro acquisto fosse già stato reso efficace verso i terzi, sia sui creditori del cedente che non abbiano effettuato un pignoramento prima della pubblicazione;
- nel caso di aperture di credito, conti correnti affidati o altri finanziamenti rotativi, la pubblicità della cessione può coprire anche i crediti futuri, purché derivino da contratti stipulati prima degli adempimenti pubblicitari. Per rendere esigibile il credito, la società cessionaria deve rispettare il contratto oppure, se questo non prevede nulla, dare almeno 15 giorni di preavviso;
- i pagamenti effettuati dai debitori alla società cessionaria sono protetti rispetto ad alcune azioni di inefficacia o revocatorie previste dalla disciplina della crisi d'impresa. Inoltre, i normali periodi entro i quali l'operazione potrebbe essere revocata sono ridotti rispettivamente a 6 e 3 mesi. Sono previste anche semplificazioni per le cessioni riguardanti pubbliche amministrazioni e regole speciali per il trasferimento degli impegni di erogazione relativi alle aperture di credito.

Articolo 8 (Tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori dello spettacolo)

L'**articolo 8 estende a tutti i lavoratori dello spettacolo**, subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, l'**obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS)** istituito presso l'INPS, a prescindere dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente (**comma 1**).

Si ricorda che la normativa vigente prevede che siano iscritti al suddetto Fondo i lavoratori dello spettacolo di cui all'elenco dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947 - suddivisi in tre distinti gruppi dall'art. 1 del D.Lgs. 182/1997- platea poi estesa a seguito dell'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al Fondo previsto da successivi interventi normativi (art. 66 del D.L. 73/2021). Un elenco aggiornato delle categorie dei lavoratori iscritti al Fondo è consultabile all'Allegato 1 della [Circ. INPS 83/2016](#), come integrato dall'Allegato 1 della [Circ. INPS 155/2021](#).

Conseguentemente, si precisa che le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie sono garantite a tutti gli iscritti al FPLS (**comma 2**) - indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo), e dalla tipologia negoziale adottata (come ad esempio tempo determinato o indeterminato, prestazione d'opera, co.co.co.) - e si estende a tutti i suddetti lavoratori l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali contributivi al fine della fruizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali (**comma 3**).

Si ricorda che in base alla normativa vigente il calcolo della contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è effettuato sulla retribuzione giornaliera in base a specifici massimali. In particolare, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale (di cui all'art. 1, c. 1 del D.L. 338/1989), deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (ai sensi dell'art. 7, c. 1, secondo periodo, del D.L. 463/1983. In applicazione di tali previsioni, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente, devono essere adeguati al suddetto limite minimo, se inferiori al medesimo.

Articolo 9 (Deleghe al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, per il riordino dei relativi ammortizzatori sociali e per l'armonizzazione della disciplina degli oneri contributivi)

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la **revisione della disciplina** istitutiva e della gestione **dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo** attualmente vigente, introdotta in via strutturale dagli artt. 1-8 del D.Lgs. 175/2023, nonché per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori **(comma 1, alinea)**.

Si fa presente che, nelle more dell'esercizio della suddetta delega, rimane in vigore l'analoga indennità disciplinata dalla richiamata normativa di cui al D.Lgs. 175/2023 e attualmente riconosciuta ad una platea di lavoratori parzialmente sovrapponibile a quella destinataria dell'indennità oggetto della delega di cui al presente articolo 9, che è riconosciuta, oltre che ai lavoratori autonomi come attualmente previsto, a tutti i lavoratori subordinati, e non solo a quelli a tempo determinato, e ai lavoratori intermittenti sia a tempo determinato che indeterminato e senza la previsione dei limiti reddituali a cui è invece subordinata la fruizione dell'indennità vigente.

Per l'esercizio della delega è richiesto il rispetto di determinati principi e criteri direttivi. Sul punto, si segnala preliminarmente che taluni di tali principi e criteri prevedono il possesso di determinati requisiti per l'accesso all'indennità con riferimento ai soli lavoratori subordinati a tempo determinato e a quelli autonomi e non anche ai lavoratori intermittenti che invece, ai sensi del criterio direttivo di cui alla lettera *h*) del comma 2, sono tra i beneficiari dell'indennità in esame. Alla luce di ciò, *si valuti l'opportunità di specificare quali sono i requisiti richiesti anche ai lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo*.

I principi e criteri direttivi sono i seguenti:

- previsione dell'accesso all'indennità per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS, non iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, il cui reddito prevalente derivi da attività lavorative svolte nel settore dello spettacolo **(comma 1, lettera a))**;

Sul punto, si ricorda che la disciplina dell'indennità di discontinuità attualmente vigente precisa che il reddito prevalente debba riferirsi all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che tale reddito non sia superiore a 35.000 euro. Si segnala inoltre che per la fruizione dell'indennità è richiesto di non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda (fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità)

- riconoscimento dell'indennità, previa domanda, ai lavoratori subordinati e autonomi che, nei 12 mesi precedenti la domanda, abbiano maturato almeno 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS **(comma 1, lettera b), primo periodo)**;

Si ricorda che per la fruizione dell'analoga indennità vigente, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi il requisito della maturazione di almeno 51 giornate si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al FPLS nell'anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

- previsione che al raggiungimento del predetto requisito di 51 giornate accreditate concorrano le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi di maternità, malattia e infortunio, nonché ai periodi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 182/1997, che disciplina i requisiti contributivi e le modalità di calcolo dei contributi con riferimento ai tre diversi gruppi in cui sono suddivisi i lavoratori dello spettacolo **(comma 1, lettera b), secondo periodo)**. *Si valuti l'opportunità di specificare se sono o meno considerate utili le giornate eventualmente riconosciute e coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità e indennità di disoccupazione NASpI*;
- riconoscimento ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, ai fini del raggiungimento delle 51 giornate accreditate, di 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivo con contribuzione versata **(comma 1, lettera b), terzo periodo)**;
- riconoscimento dell'indennità per un numero di giornate equivalente (in luogo di un terzo previsto per l'indennità vigente) a quelle accreditate nel FPLS nei 12 mesi precedenti la domanda, per un numero massimo di giornate accreditabili, comprensivo delle giornate di indennità, pari a 312 **(comma 1, lettera c))**;
- calcolo dell'indennità giornaliera sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali relative ai 24 mesi precedenti la domanda, ridotti a 12 per i nuovi iscritti al Fondo (nella normativa vigente tale media è posta in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione) **(comma 1, lettera d))**;
- erogazione dell'indennità giornaliera nella misura dell'80% per i lavoratori con almeno 51 giornate accreditate nel FPLS e dell'85% per i lavoratori con almeno 80 giornate accreditate **(comma 1, lettera e))**;

La misura giornaliera dell'indennità attualmente vigente invece è pari al 60% del valore derivante dalla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione.

- limite dell'indennità giornaliera che non può in ogni caso superare due volte (in luogo di una sola volta per l'indennità attualmente vigente) l'importo del minimale contributivo determinato annualmente

dall'INPS (**comma 1, lettera f**));

- riconoscimento per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità della contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti (**comma 1, lettera g**));

Si ricorda che la disciplina vigente prevede che la contribuzione figurativa sia rapportata alla retribuzione, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte

- erogazione dell'indennità anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto intermittente o di contratto a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di prestazione lavorativa (**comma 1, lettera h**));
- divieto di cumulo dell'indennità con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria; in caso di coincidenza, è riconosciuto il trattamento più favorevole (**comma 1, lettera i**). *Si valuti l'opportunità di specificare se l'indennità in questione è cumulabile o meno con l'indennità di disponibilità riconosciuta ai lavoratori intermittenti, con gli altri ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, nonché con la titolarità pensione diretta;*
- finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità mediante un contributo specifico pari all'1,01% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché mediante un contributo di solidarietà pari allo 0,50% a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al FPLS (**comma 1, lettera l**));

Sul punto si ricorda che la disciplina vigente prevede altresì un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo

- determinazione, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo A di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947 – ossia i lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli - del numero delle giornate accreditabili considerando, per ciascuna giornata di lavoro effettivo, il doppio del minimale contributivo annualmente determinato dall'INPS. Le retribuzioni eccedenti tale limite danno luogo a un corrispondente numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo di previdenza, comunque entro il limite massimo di 6 giornate figurative per ciascuna prestazione (**comma 1, lettera m**). Poiché nell'ambito delle categorie di cui al richiamato art. 3 i lavoratori dello spettacolo vengono distinti in tre gruppi (a, b e c) dall'art. 1 del D.Lgs. 182/1997, *si valuti l'opportunità di richiamare espressamente tale articolo;*
- modifiche, se necessarie, all'art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947, il quale contiene l'elenco delle categorie dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito delle quali essi sono distinti in tre gruppi. Tale elenco viene solitamente aggiornato quando provvedimenti normativi successivi ampliano le attività che comportano l'obbligo di assicurazione al FPLS (**comma 1, lettera n**));
- stanziamento, con riguardo agli ammortizzatori sociali, alle indennità del settore dello spettacolo e agli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, delle risorse necessarie per il finanziamento delle tutele previdenziali ed economiche connesse all'indennità di discontinuità in esame, fino al raggiungimento dell'equilibrio del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo finanziato dalla contribuzione obbligatoria (**comma 1, lettera o**)).

Agli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo – *che non vengono quantificati* - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 199-200, L. 190/2014) (**comma 2**).

Articolo 10 (Fondo per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica)

L'**articolo 10, comma 1**, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un **fondo di solidarietà**, al fine di sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica. Si prevede altresì che tale fondo abbia una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, specificandosi che agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la definizione delle disposizioni attuative, del perimetro della platea dei beneficiari e delle modalità di erogazione delle risorse.

Si valuti l'opportunità di specificare la tipologia degli interventi di sostegno che si intendono finanziare con il fondo in titolo, tenuto conto che il testo dell'articolo in esame, al comma 1, si limita a fare riferimento al sostegno della comunità artistica e delle maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità economica, rinviando genericamente, al comma 2, ad un decreto ministeriale per la definizione, tra l'altro, del perimetro della platea dei beneficiari.

Articolo 11 (Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi)

Il successivo **articolo 11** prevede l'**istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi**. Esso è costituito da **11 commi**.

Il **comma 1** dispone che presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo che gestisce i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è istituita la **Commissione valutatrice**, con il compito di valutare le opere e i progetti cui concedere tali contributi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo. La Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle Commissioni di cui ai citati articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.

Il successivo **comma 2** quanto alla composizione della Commissione stabilisce che essa è **composta da venti esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale** nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Gli esperti sono individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti del settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografico e audiovisivo ovvero professionisti del settore finanziario, legale, della cultura umanistica, con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, e docenti universitari dei settori disciplinari afferenti al cinema e all'audiovisivo.

Ai sensi del **comma 3**, la composizione della Commissione è stabilita favorendo la partecipazione di entrambi i sessi e l'equilibrio tra le diverse esperienze professionali o accademiche nonché, tenendo conto altresì dell'assenza di conflitti di interesse.

Gli esperti, ai sensi del **comma 4**, presentano annualmente la loro **candidatura** presso l'organismo di gestione dei contributi. Le candidature sono **esaminate da un comitato selezionatore costituito da cinque membri** scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 2. Il comitato selezionatore redige un **elenco di trenta candidati** e procede all'estrazione a sorte di venti commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce il rispetto della parità di genere e la partecipazione di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura. La **nomina della commissione** è disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.

I componenti della commissione, come previsto dal **comma 5**, **durano in carica un anno** e possono ripresentare la propria candidatura dopo tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce per le operazioni di competenza con cadenza almeno bimestrale.

Ai sensi del **comma 6**, all'atto dell'insediamento, i componenti della commissione dichiarano:

a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del [decreto legislativo 8 aprile 2023, n. 39](#);

Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2023 reca disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'articolo 2, lettera h) definisce per **incompatibilità** l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. Il capo V (articoli 9-10) del predetto decreto disciplina i casi di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale. Il successivo capo VI (articoli 11-14) esamina le situazioni di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico, nonché tra incarichi dirigenziali interni ed esterni, tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

b) l'assenza, a proprio carico, di procedimenti penali in corso, nonché di procedimenti civili o amministrativi pendenti per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;

c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere e ai progetti oggetto di esame della Commissione;

d) di non beneficiare di ulteriori contributi, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione, amministratori soci di enti o società beneficiari.

Il **comma 7** dispone che all'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza di rapporti economici di dipendenza o di relazione con i soggetti, i progetti e le

attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione che versano in tale condizione si astengono dalla relativa valutazione.

Il successivo **comma 8** stabilisce che la Commissione può istituire **sottocommissioni** per la prima istruttoria e la valutazione preliminare sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.

La Commissione, ai sensi del **comma 9**, valuta i progetti in base alla **qualità artistica** e al **valore culturale** dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito del lavoro istruttorio la Commissione può svolgere le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai contributi.

Il **comma 10** prevede che a ciascun componente la Commissione è riconosciuto un **compenso pari a 35.000 euro lordi annui**, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Infine, il **comma 11** dispone che con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le **modalità applicative** del presente articolo.

Si ricorda che, nell'ambito dei contributi selettivi e dei contributi destinati alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, sono state nominate le rispettive Commissioni di valutazione.

In particolare, per i **contributi selettivi**, la Commissione incaricata della valutazione delle istanze e dei progetti, composta da quindici esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore, è stata nominata con [decreto ministeriale n. 282 del 23 settembre 2024](#). Gli esperti restano in carica per due anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nuovamente nominati soltanto dopo il decorso di due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

Con riferimento ai **contributi destinati alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva**, la Commissione, anch'essa composta da quindici esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore, è stata nominata con [decreto ministeriale n. 346 dell'8 ottobre 2024](#). Anche in questo caso gli esperti restano in carica per due anni. A seguito delle dimissioni rassegnate da alcuni componenti della Commissione, il Ministro della cultura, con [decreto ministeriale n. 407 del 3 novembre 2025](#), ha provveduto a integrare la composizione della medesima Commissione.

Si evidenzia, inoltre, che con **decreti del Ministro della cultura 3 luglio 2026, n. 279 e n. 280**, sono state disciplinate le **nuove regole di costituzione e funzionamento** della Commissione degli esperti di cui, rispettivamente, agli articoli 26, comma 2 e 27, comma 2-bis, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

In particolare, quanto alla **Commissione** di esperti per l'erogazione dei **contributi selettivi** di cui all'articolo 26, ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 280, come si evince dall'[avviso](#) pubblicato il 17 luglio 2026, la Commissione è **nominata annualmente** dal Ministro della cultura ed è **composta da 15 esperti**, uno dei quali con funzioni di Presidente. Gli esperti sono scelti dal Ministro tenuto conto della diversificazione delle competenze professionali, anche rispetto alle diverse linee di intervento, nonché del rispetto dell'equilibrio di genere e generazionale, **durano in carica un anno** e possono essere **nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico**. Ai componenti della Commissione è riconosciuta **un'indennità annua pari a 15.000 euro**, oltre agli oneri di legge a carico dell'Amministrazione, mentre al **Presidente** è riconosciuta **un'indennità pari a 20.000 euro**. Almeno **cinque esperti** possono essere scelti nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo. L'avviso recita che, le associazioni di categoria, sono invitate ad inviare le proprie proposte di nomina di soggetti che siano:

- a) **esperti in produzione**, anche con riferimento ai relativi aspetti finanziari, autori, sceneggiatori o registi, esperti in distribuzione, esercizio, esperti in programmazione, organizzazione e selezione di festival, premi e mercati, con una comprovata esperienza nel settore cinematografico e audiovisivo non inferiore a 5 anni;
- b) **critici cinematografici**, giuristi e professori universitari nelle materie cinematografiche e audiovisive, con una comprovata esperienza non inferiore a 10 anni, e personalità di chiara fama in ambito socio-culturale;
- c) nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- d) che non siano stati interdetti dai pubblici uffici con provvedimento anche non definitivo;
- e) che non siano stati condannati o abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35 bis del d. lgs. 165/2001;
- f) che non abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, in giudizi contabili o penali per dolo.

Quanto ai **contributi destinati alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva** di cui all'articolo 27, sul sito del Ministero, sempre in data 17 luglio 2026, è stato pubblicato l'[avviso](#) di manifestazione di interesse per la candidatura a componente della Commissione degli esperti. L'avviso prevede che, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 279, la Commissione è nominata annualmente dal Ministro della cultura ed è composta da **12 esperti**, uno dei quali con **funzioni di Presidente**. Gli esperti sono scelti dal Ministro tenuto conto della diversificazione delle competenze professionali, anche rispetto alle diverse linee di intervento, nonché del rispetto dell'equilibrio di genere e generazionale, **durano in carica un anno** e **possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico**. Ai componenti della Commissione è riconosciuta **un'indennità annua pari a 10.000 euro**, oltre agli oneri di legge a carico dell'Amministrazione, mentre al **Presidente** è riconosciuta **un'indennità pari a 12.000 euro**. Almeno **tre esperti** possono essere scelti nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo. Gli esperti possono essere, altresì, scelti tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dal sopra citato decreto che

hanno manifestato interesse ad esito di avviso di manifestazione di interesse emanato annualmente dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

L'avviso evidenzia che possono presentare manifestazione di interesse di soggetti che siano:

- a) esperti in programmazione, organizzazione e selezione di festival, premi, mercati e rassegne, curatori cinematografici ed esperti in produzione, registi e autori, con una comprovata esperienza nel settore cinematografico e audiovisivo non inferiore a 5 anni;
 - b) critici cinematografici, giuristi e professori universitari nelle materie cinematografiche e audiovisive, con una comprovata esperienza non inferiore a 10 anni, e personalità di chiara fama in ambito socio-culturale;
 - c) nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
 - d) che non siano stati interdetti dai pubblici uffici con provvedimento anche non definitivo;
 - e) che non siano stati condannati o abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis del d. lgs. 165/2001;
 - f) che non abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, in giudizi contabili o penali per dolo.
- Per ogni approfondimento sui contributi citati, si veda quanto riportato in commento all'articolo 4, comma 2, lettera e), della presente proposta di legge.

Articolo 12 (Inapplicabilità ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo delle disposizioni in materia di verifica dell'adempimento degli obblighi tributari)

L'**articolo 12** reca disposizioni concernenti l'inapplicabilità, ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo, delle disposizioni in materia di verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari. Esso è composto da cinque commi.

Il **comma 1** dispone che alle **erogazioni dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri benefici economici** disposte dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai sensi della presente legge, **non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis** del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), ovvero, a decorrere dalla relativa data di applicazione, quelle di cui all'articolo 144 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](#). L'inapplicabilità della predetta disciplina è motivata dalla circostanza che le risorse sono destinate alla **realizzazione di finalità di interesse pubblico di promozione della cultura** e soggette a **vincolo di destinazione** e a **obbligo di rendicontazione**.

Si ricorda che l'**articolo 48-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, esso prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, un **pagamento di un importo superiore a cinquemila euro**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di accertata inadempienza, le amministrazioni non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il medesimo articolo demanda a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), la definizione delle modalità di attuazione della disciplina. Attualmente tali modalità sono stabilite dal [decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40](#).

Si ricorda, inoltre, che in attuazione del [decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33](#), recante il testo unico in materia di versamenti e riscossione, a decorrere dal **1° gennaio 2027** il [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), sarà **abrogato**. Dalla medesima data, la disciplina dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni sarà contenuta nell'**articolo 144** del citato decreto legislativo n. 33 del 2025.

Il successivo **comma 2** estende l'applicazione della disciplina di cui al comma 1 **anche ai rapporti giuridici pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge**, relativi alle verifiche, ai procedimenti amministrativi, alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi avviati anteriormente alla medesima data e non ancora definiti con decisione passata in giudicato. La disposizione trova applicazione **anche qualora le somme siano state già versate dall'amministrazione erogante all'agente della riscossione**. A tal fine, il comma in esame precisa che il versamento delle somme all'agente della riscossione non determina l'esaurimento del rapporto qualora sia pendente un giudizio avente ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione, la legittimità della verifica o la pignorabilità delle somme.

Il **comma 3** prevede che nei casi di cui al comma 2, l'**agente della riscossione restituisce**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme ricevute **all'amministrazione** che ne ha disposto il versamento. L'amministrazione erogante provvede alla **liquidazione delle medesime somme in favore del beneficiario** entro i successivi trenta giorni.

Il **comma 4** chiarisce che la restituzione delle somme ai sensi del comma 3 **non determina l'estinzione o la riduzione dei crediti affidati all'agente della riscossione**, per i quali restano esperibili le ordinarie azioni di riscossione diverse dall'espropriazione dei contributi e dei benefici economici di cui al comma 1.

Il **comma 5** precisa, infine, che restano fermi i controlli sulla sussistenza dei requisiti per la concessione dei benefici, sulla destinazione delle somme e sulla regolarità della rendicontazione, nonché i poteri di sospensione, revoca e recupero nei casi di irregolarità o frode.

La relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Il 15 luglio 2026, il Governo ha trasmesso la **relazione annuale, relativa all'anno 2024**, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" ([legge 14 novembre 2016, n. 220](#)), a norma dell'articolo 12, comma 6, della medesima legge. Il corposo contenuto è organizzato in varie sezioni.

Executive Report

La relazione si apre con l'**Executive Report**, che ne inquadra inizialmente il contesto. Dopo aver riconosciuto che la politica di sostegno al cinema e all'audiovisivo, come ridisegnata dalla legge n. 220 del 2016 e dalle successive modifiche, costituisce uno degli interventi pubblici più strutturati nel panorama culturale italiano, ricorda le trasformazioni che hanno investito il settore dall'adozione della legge, soffermandosi segnatamente sulla crisi delle sale nel periodo successivo alla pandemia, sul peso crescente delle piattaforme digitali e sull'aumento dei costi di produzione. In questo contesto, il sostegno pubblico si è articolato in una pluralità di misure: credito d'imposta (*tax credit*), contributi automatici, contributi selettivi, promozione e formazione.

L'**Executive Report** contiene il **risultato del monitoraggio degli strumenti di incentivazione**, l'**analisi del mondo dell'audiovisivo** interessato da questi strumenti di agevolazione e, soprattutto, la **valutazione degli effetti** degli stessi su imprese, filiera produttiva e territorio.

Il rapporto precisa che i risultati sono stati ottenuti sulla base un *data set* realizzato integrando informazioni provenienti dal sistema di gestione delle domande (DGCOL) e varie altre fonti (IMDB, Lumiere e AIDA).

Nella parte di **monitoraggio**, l'**Executive Report** afferma che il 2024 segna "**un anno di rallentamento rispetto al 2023**", ma aggiunge che "i dati confermano una **tendenza di lungo periodo: il ricorso agli incentivi è ormai strutturale**". In termini quantitativi, nel 2024 sono state approvate 1.179 domande, in calo del 21,7 per cento rispetto alle 1.505 domande approvate del 2023, ma ancora superiori del 21 per cento rispetto al medesimo dato per il 2022.

 **Domande approvate**
Ricorso agli incentivi — anno 2024

1.179

Domande approvate nel 2024

- 21,7%

rispetto al 2023 (1.505 domande)

+ 21%

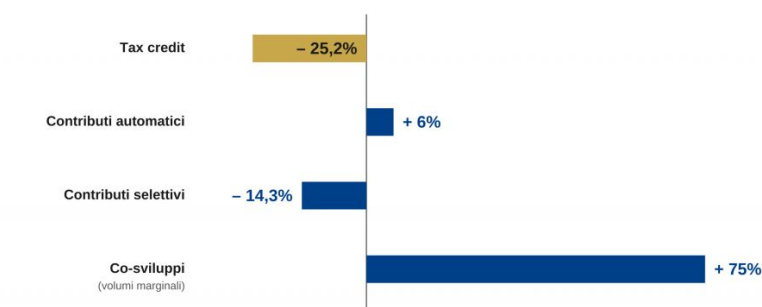
rispetto al 2022

Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Si precisa, inoltre, che il **tax credit** rappresenta l'**80 per cento delle richieste** e che, nel 2024, esso **diminuisce del 25,2 per cento**, mentre i contributi automatici crescono del 6 per cento, quelli selettivi diminuiscono del 14,3 per cento e i co-sviluppi crescono del 75 per cento (pur restando assai marginali). L'**Executive Report** collega questa flessione anche al **mutamento del quadro regolatorio**, osservando che le riforme introdotte dalla legge di bilancio per il 2024 ([legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)) e dal [decreto interministeriale MIC-MEF 10 luglio 2024, n. 225](#), recante disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, "sono tra i fattori che **hanno influito sulla flessione** nelle domande registrata nel 2024, anche per l'incertezza generata nei mercati".

Variazione per strumento, 2024

Tax credit = 80% delle richieste - var. % sul 2023

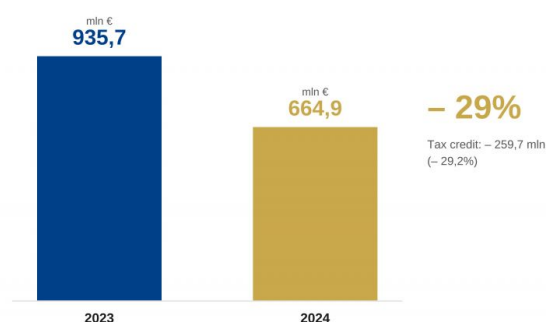


Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Sul versante delle **risorse**, il documento segnala che il **valore complessivo** assegnato ai quattro strumenti considerati scende da 935,7 milioni di euro nel 2023 a 664,9 milioni nel 2024, con una **contrazione del 29 per cento** quasi interamente dovuta al *tax credit*, che perde 259,7 milioni di euro, pari al 29,2 per cento.

Risorse assegnate

Quattro strumenti — valore complessivo

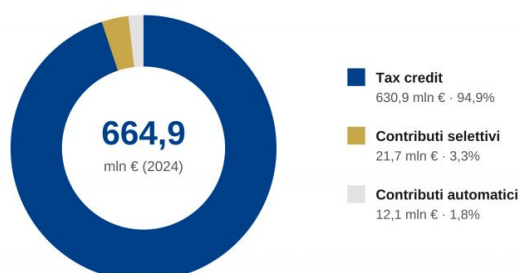


Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Pur in tale riduzione, l'*Executive Report* sottolinea che "l'entità del sostegno rimane comunque molto **significativa**". In particolare, le risorse destinate al *tax credit* nel 2024 ammontano a circa 630,9 milioni di euro, su una dotazione complessiva di circa 664,8 milioni; a ciò si aggiungono circa 12,1 milioni per i contributi automatici e 21,7 milioni per quelli selettivi.

Ripartizione risorse, 2024

Peso dominante del tax credit



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

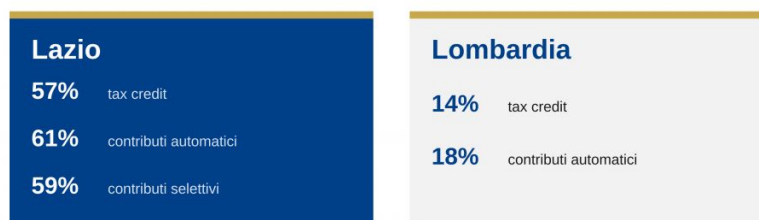
Inoltre, **il numero delle opere agevolate diminuisce dell'8,6 per cento** nel 2024, dopo la crescita del 44,2 per cento registrata nell'anno precedente; viene peraltro sottolineata la **"forte concentrazione territoriale"** del sostegno, osservando che Lazio e Lombardia raccolgono complessivamente la maggioranza assoluta delle domande e delle risorse, con punte del 61 per cento per le sole domande di contributi automatici nel Lazio nel 2024.

Concentrazione territoriale

Domande e risorse concentrate in poche regioni

Lazio e Lombardia

concentrano la maggioranza assoluta di domande e risorse



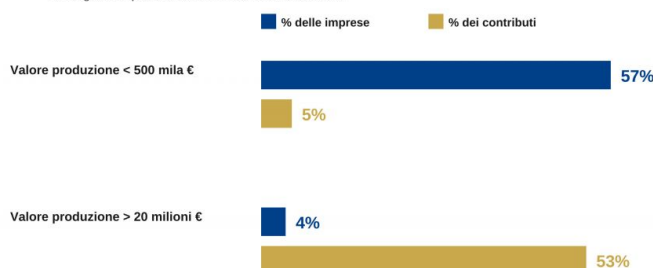
Quote sulle domande approvate 2024 - dato per sede legale del beneficiario.

Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Nella parte dedicata alla **struttura industriale del comparto**, l'*Executive Report* insiste sul **carattere frammentato del sistema** e sulla **dipendenza dal sostegno pubblico**. Vi si afferma che, fra gli oltre 1.000 beneficiari, più della metà ha meno di 500 mila euro di valore della produzione, mentre solo circa il 5 per cento supera i 20 milioni; al tempo stesso, questo gruppo ristretto di imprese più grandi assorbe oltre il 50 per cento dei contributi.

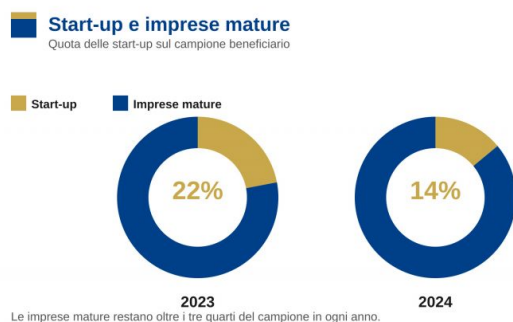
Imprese e contributi per dimensione

Poche grandi imprese assorbono oltre metà dei contributi



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Vi si segnala poi che le **start-up**, definite come imprese costituite da non più di cinque anni rispetto alla data di erogazione del contributo e con valore della produzione non superiore a 5 milioni di euro, **rappresentavano nel 2024 il 14 per cento del campione delle beneficiarie, contro il 22 per cento del 2023.**



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Quanto alla **redditività ordinaria**, l'*Executive Report* osserva che essa **"appare ridotta"** e che, al netto del sostegno pubblico, diventerebbe in molti casi negativa; aggiunge inoltre che la differenza è "particolarmente marcata tra le imprese più piccole, che in assenza del sostegno, registrerebbero margini inferiori del 70 per cento". In forma ancora più netta, l'*Executive Report* afferma che **i contributi "non rappresentano solo un incentivo, ma una condizione necessaria affinché le imprese possano continuare a produrre"**. Esiste, in questo ambito, una correlazione diretta tra intensità del sostegno ricevuto, solidità patrimoniale, capacità di investimento e possibilità di aumentare il numero delle opere realizzate.

La relazione ricorda, a tale proposito, che per **"intensità"** del *tax credit* si intende il **rapporto tra il contributo ricevuto e il costo totale dell'opera, calcolato sulle sole opere beneficiarie**. Esprime la quota percentuale del *budget* di una singola opera coperta dal credito d'imposta; se ne considera poi il valore medio per anno o per tipologia di opera.

L'*Executive Report* richiama anche il **carattere sostanzialmente monocentrico del sistema di sostegno**, precisando che, nel periodo 2017-2024, delle 1.089 imprese beneficiarie considerate nelle analisi, solo il 13 per cento ha ottenuto almeno una volta anche un contributo automatico, mentre oltre il 50 per cento ha ottenuto almeno una volta anche un contributo selettivo, sebbene questi ultimi pesino per meno del 7 per cento dei contributi totali. Donde l'affermazione secondo cui il sistema è basato **"su un pilastro unico"**, con la conseguenza che **una riduzione o rimozione del *tax credit* produrrebbe effetti immediati sulla capacità produttiva complessiva del settore.**

Sotto il profilo delle **opere**, l'*Executive Report* osserva che le domande mostrano una **prevalenza dei film di finzione**, che rappresentano circa il 60 per cento delle domande rivolte all'acquisizione di *tax credit* e contributi automatici e il 77 per cento dei contributi selettivi nel 2024; considerando il valore delle domande approvate, quelle relative ai film di finzione risultano di poco inferiori al 90 per cento del totale. I documentari, pur essendo numericamente rilevanti, muovono risorse inferiori, mentre l'animazione rimane marginale ma crescente.

Prevalenza delle opere di finzione

Quota delle opere di finzione, 2024



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

L'*Executive Report* riserva inoltre attenzione al **posizionamento internazionale delle opere italiane**, integrando i *data set* IMDb e Lumière. Il documento afferma che, se **gli spettatori italiani restano la principale platea**, "le opere italiane hanno ancora **difficoltà a posizionarsi stabilmente nei mercati esteri**", con una competitività inferiore rispetto a Francia, Spagna e Germania; **nondimeno**, registra anche "**segnali incoraggianti**", tra cui la crescita delle coproduzioni internazionali, l'aumento delle presenze ai festival di fascia alta e il maggiore spazio delle serie italiane nelle piattaforme.

Posizionamento internazionale

Opere italiane sui mercati esteri



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

L'*Executive Report* contiene, come detto, anche una **valutazione degli effetti** fondata sull'integrazione tra analisi quantitativa e qualitativa, sulla cui base si afferma che "**l'effetto causale dei contributi sull'attività delle imprese beneficiarie risulta positivo e in molti casi statisticamente significativo**". In termini numerici, viene precisato che una variazione di circa 20 punti percentuali nell'intensità del beneficio, ad esempio dal 20 al 40 per cento, comporterebbe un aumento della crescita di circa 44 punti percentuali e un incremento medio della produzione di oltre 500 mila euro; l'effetto sulla crescita appare "particolarmente intenso" per le imprese di minori dimensioni, con un impatto sull'occupazione positivo ma modesto.

Effetto dei contributi sulle imprese

Effetto causale positivo, più intenso per le imprese piccole



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Sotto il profilo della **filiera**, l'*Executive Report* richiama la stima secondo cui, per ogni milione di euro di domanda attivata nei settori core, le imprese beneficiarie generano in media circa 540 mila euro di valore aggiunto diretto nelle **attività driven**, cioè nei settori che forniscono beni e servizi alla produzione audiovisiva. Inoltre, si osserva che la domanda indotta passa da circa 2,8 miliardi di euro nel 2018 e nel 2019 a 2,45 miliardi nel 2020, per poi crescere fino a sfiorare i 3,9 miliardi nel 2022; il valore aggiunto attivato oscilla da 1,3 miliardi nel 2020 a oltre 2 miliardi nel 2022 e 2023, mentre l'occupazione attivata varia da 27 mila occupati equivalenti nel 2020 a oltre 43 mila nel 2022 e 2023.

Effetto sulla filiera produttiva

Valore aggiunto diretto generato a monte della filiera



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

In ordine alla **diffusione delle opere**, l'*Executive Report* afferma che i **benefici concessi** al settore audiovisivo **hanno avuto "un effetto positivo e statisticamente significativo"** sulla diffusione nazionale e internazionale delle opere sovvenzionate, in particolare per **film e documentari**.

Quanto ai **territori**, l'*Executive Report* riporta che un aumento di 100.000 euro nei fondi assegnati a una provincia si associa a un incremento del tasso di crescita degli addetti nel settore audiovisivo pari allo 0,048 per cento; gli effetti sugli altri comparti risultano anch'essi positivi, ma inferiori.



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

La parte finale dell'*Executive Report* dedicata alla **valutazione qualitativa** segnala **tre linee interpretative** emerse. La prima riguarda la **rapidità della crescita del sistema**, trainata dall'intervento pubblico e capace di raddoppiare gli addetti, aumentare i volumi produttivi e attrarre investimenti internazionali; la seconda riguarda il **rapporto tra qualità della legge e criticità della sua attuazione**, segnato da difficoltà gestionali e da frequenti riscritture dei decreti attuativi; la terza riguarda lo **stato complessivo della filiera**, descritta dagli intervistati come oggi più solida che in passato, ma al tempo stesso esposta a fragilità e criticità accumulate.

Valutazione qualitativa
Tre linee interpretative dalle interviste alla filiera



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Il settore cinematografico e audiovisivo

La relazione adotta una classificazione della filiera cinematografica e audiovisiva in tre componenti: **attività core**, attività **driven** e attività **di promozione**, al fine di rappresentare un settore "multisetoriale e multilivello" e di collegare le risorse pubbliche alle funzioni economiche e culturali della filiera, mediante una mappatura dei codici ATECO e dei finanziamenti. L'intento affermato è quello di superare "i limiti delle rigide e compartimentali categorizzazioni settoriali". Pertanto, la **mappatura della filiera** viene costruita per fasi: scrittura, sviluppo, produzione, *post*-produzione, distribuzione in Italia, distribuzione all'estero, esercizio, promozione, conservazione e formazione. Per ciascuna fase, collega attività *core*, *driven*, di promozione, codici ATECO e macro-raggruppamenti settoriali. La relazione riconosce, riguardo alle attività *driven*, che tale classificazione ne rende problematica l'identificazione, per la difficoltà di isolare la componente audiovisiva all'interno di codici ATECO generici.

La relazione prosegue presentando l'operatività delle **principali misure di sostegno pubblico** previste dalla legge n. 220 del 2016, concentrandosi sulle **domande approvate**, sull'**entità della spesa pubblica associata** e sulla **distribuzione** per anno, ambito settoriale, strumento e territorio. Il perimetro di riferimento è costituito dalle domande presenti nel sistema DGCOL e **approvate entro il 31 dicembre**

2024, oltre ai **contributi deliberati** attraverso i bandi di co-sviluppo. È indicato un totale di 7.029 domande, riferite a 4.520 progetti unici e a 1.548 beneficiari, oltre a 58 contributi deliberati tramite bandi di co-sviluppo.



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

In termini generali, la **serie storica 2018-2024** mostra un **ricorso molto esteso** agli strumenti, con un **peso dominante del tax credit** sia per numerosità sia per importi. Il documento rileva che nel 2024 il numero complessivo delle domande per i quattro strumenti considerati è pari a 1.179, in diminuzione del 21,7 per cento rispetto al 2023, e che **il tax credit continua a rappresentare circa l'80 per cento delle richieste**.

Quanto alle **risorse**, nel 2024 il **valore complessivo dei finanziamenti assegnati** ai quattro strumenti si è attestato a **664,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 935,7 milioni del 2023**, con una riduzione dovuta soprattutto al **tax credit**. Nello stesso anno, le risorse si concentrano per circa 630,9 milioni di euro sul **tax credit**, per 12,1 milioni sui contributi automatici e per 21,7 milioni su quelli selettivi; il Rapporto segnala inoltre che **la produzione continua ad assorbire oltre il 90 per cento delle domande approvate**.

Si evidenzia altresì che la marcata concentrazione territoriale è fondata però sulla **sede legale del beneficiario** e non sul luogo di realizzazione dell'opera.

Quanto alla fase della **valutazione**, la relazione precisa espressamente che **"allo stato attuale manca ancora una misurazione sistematica, coerente e puntuale di tali impatti"**. Vengono nondimeno presentati gli indicatori utilizzati nel processo valutativo, che sono organizzati in relazione a diverse dimensioni di analisi, tra le quali la **domanda e l'offerta italiana ed estera**, il **valore artistico** delle opere, le **imprese beneficiarie**, le **opere incentivate** e il contributo alle dinamiche del valore aggiunto della filiera allargata.

Con riferimento alla **diffusione delle opere**, la relazione rileva che "le opere italiane incontrino maggiori difficoltà di circolazione nei mercati esteri rispetto ai prodotti provenienti da altri Paesi". Quanto al **riconoscimento artistico**, la relazione utilizza, tra gli altri elementi, la presenza nei **festival**, la diffusione internazionale e i **rating** come indicatori rilevanti ai fini della valutazione. Con riguardo, invece, alle **imprese beneficiarie**, viene descritto un campione di 1.089 imprese sostenute almeno in una annualità nel periodo considerato; si segnala, in particolare, una **prevalenza stabile delle imprese mature**, che rappresentano oltre i tre quarti del totale nelle singole annualità. Viene inoltre evidenziato che la struttura produttiva del campione è caratterizzata da una **larga maggioranza di imprese con livelli di attività contenuti**, che il 20 per cento delle imprese ha realizzato una sola opera e che l'80 per cento ne ha prodotte al più sei.

Opere per impresa

Struttura produttiva del campione (1.089 imprese)

20%

delle imprese
ha realizzato una sola opera

80%

delle imprese
ha prodotto al più sei opere

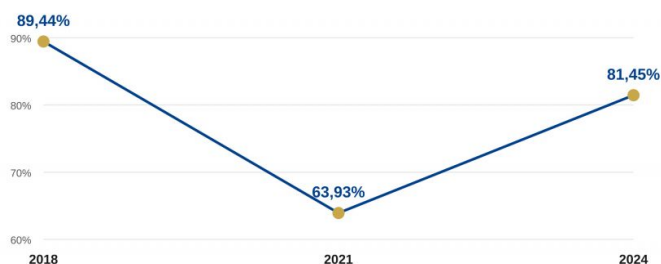
Larga maggioranza di imprese con livelli di attività contenuti.

Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Relativamente al **sostegno pubblico alle imprese**, poi, la relazione mostra che **la maggior parte delle imprese beneficiarie riceve un solo contributo nello stesso anno**. La quota delle imprese mono-beneficiarie passa dall'89,44 per cento nel 2018 al 63,93 per cento nel 2021, per poi risalire all'**81,45 per cento nel 2024**; quando si verifica l'utilizzo combinato di più strumenti, l'abbinamento più frequente è quello tra *tax credit* e contributi selettivi.

Imprese mono-beneficiarie

Quota di imprese con un solo contributo nell'anno



Abbinamento più frequente tra più strumenti: tax credit + contributi selettivi.

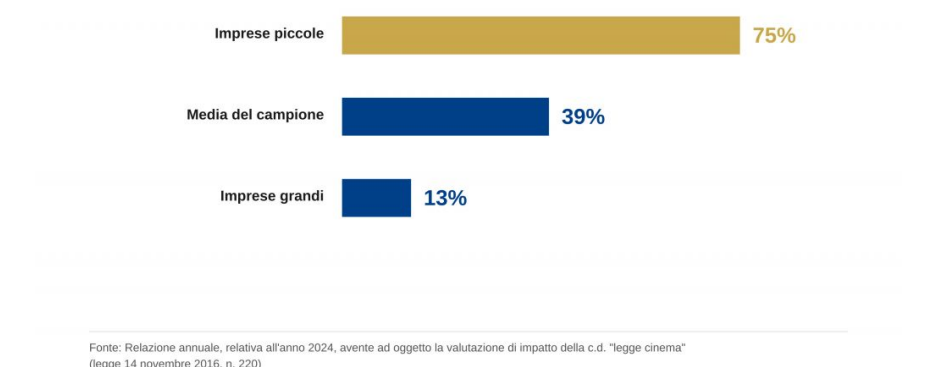
Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Quanto alla **distribuzione dei contributi per classe di fatturato**, la relazione registra un chiaro gradiente dimensionale. Le imprese con **valore medio della produzione inferiore a 500 mila euro** rappresentano **oltre la metà** delle imprese considerate, circa il 57 per cento, **ma assorbono solo il 5 per cento dei contributi**, mentre quelle con valore medio della produzione **superiore a 20 milioni di euro**, pur essendo circa il **4 per cento del totale**, assorbono il **53 per cento dei contributi** erogati nel periodo.

In ordine all'**impatto dei contributi sui bilanci**, il rapporto tra contributi e valore della produzione si **stabilizza** negli ultimi quattro anni intorno al **39 per cento**. Per le **imprese più piccole** tale quota raggiunge **in media il 75 per cento** del valore della produzione, mentre per le imprese maggiori si colloca in media attorno al 13 per cento.

Contributi sul valore della produzione

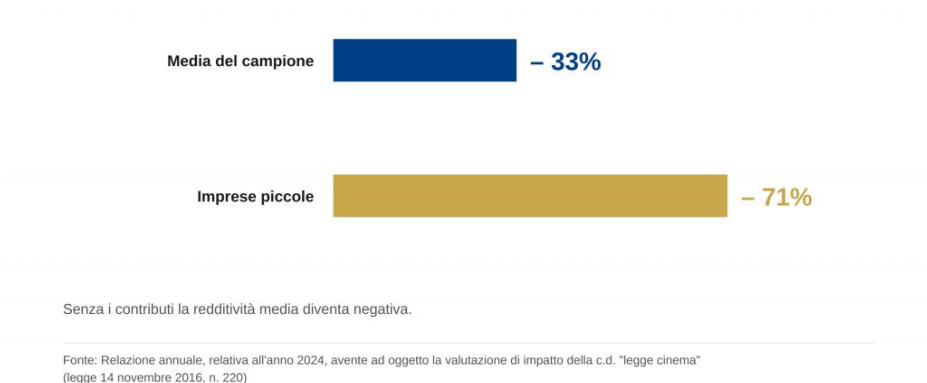
Peso medio dei contributi per dimensione d'impresa



Sottraendo i contributi dal risultato operativo, la redditività media diverrebbe negativa, con un valore medio del -33 per cento e del -71 per cento per le imprese di minori dimensioni.

Redditività al netto dei contributi

Risultato operativo senza il sostegno pubblico



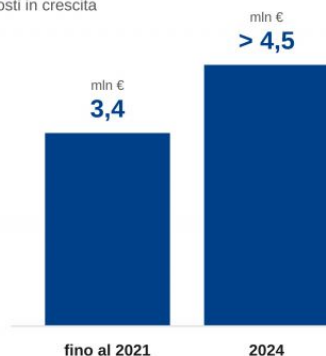
Si evidenzia, infine, che **la finzione è la tipologia mediamente più costosa**, con valori stabili attorno a 3,3-3,5 milioni fino al 2021 e un incremento progressivo fino a superare i 4,5 milioni nel 2024, mentre il **documentario rimane il segmento a più basso costo** con valori medi ampiamente inferiori al milione di euro.

Costo medio delle opere

Le opere di finzione registrano una crescita dei costi, mentre i documentari restano a basso costo

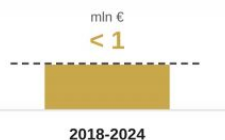
Opere di finzione

costi in crescita



Documentari

costi stabili e bassi

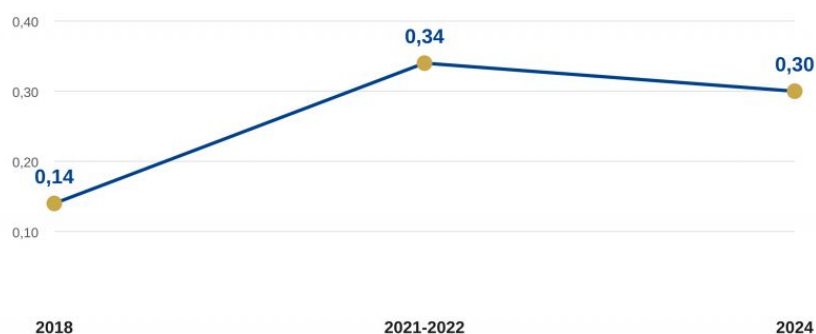


Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Quanto all'**intensità del tax credit**, vengono indicati fra le sole opere beneficiarie **valori medi compresi tra 0,14 nel 2018 e 0,34 nel 2021-2022, con un valore pari a 0,30 nel 2024.**

Intensità del tax credit

Intensità media per opera, 2018-2024

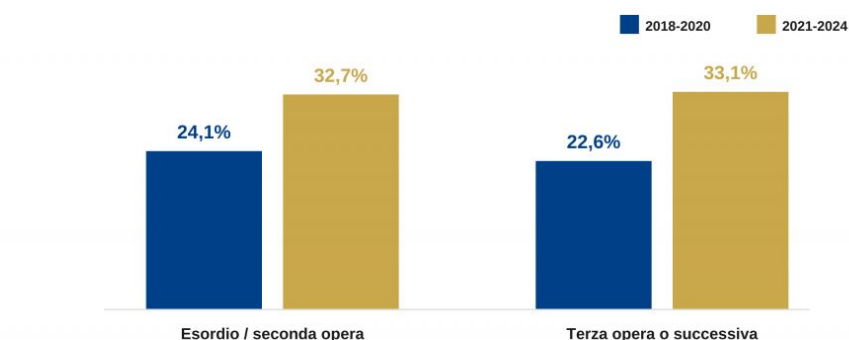


Valori medi fra le sole opere beneficiarie.

Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Intensità del tax credit per tipo di opera

Intensità media del credito d'imposta, confronto tra periodi



Incidenza complessiva: esordio/2^a 20,4% → 30,6%; terza+ 19,2% → 32,1%.

Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)

Relativamente alla filiera allargata, la relazione riporta stime aggregate che indicano che la **domanda indotta** passa da circa 2,8 miliardi di euro nel 2018 e 2019 a 2,45 miliardi nel 2020, per poi crescere fino a sfiorare i 3,9 miliardi nel 2022; il valore aggiunto attivato oscilla da 1,3 miliardi nel 2020 a oltre 2 miliardi nel 2022 e 2023, mentre l'occupazione equivalente attivata passa da circa 27 mila unità nel 2020 a oltre 43 mila nel 2022 e 2023.

Filiera allargata

Domanda indotta, valore aggiunto e occupazione attivati



Fonte: Relazione annuale, relativa all'anno 2024, avente ad oggetto la valutazione di impatto della c.d. "legge cinema" (legge 14 novembre 2016, n. 220)